

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

2.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 22 APRILE 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CROLLALANZA**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Approvazione del piano di risanamento igienico edilizio del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo e norme per la sua attuazione	27
Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (<i>Approvato con modificazioni</i>)	28
Costituzione di un Ufficio siderurgico presso il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile).	29
Proroga al 31 dicembre 1939-XVIII del Regio Decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2334, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di amministrazioni dello Stato (<i>Approvato con modificazioni</i>)	29
Condizioni per l'igiene e l'abilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	30

La riunione comincia alle 9.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Chiesa, Rampone, Rabotti, Pocherra, Fantucci, Vaselli Romolo, Cao di San Marco e Bombrini.

Constata che la Commissione è in numero legale.

CRO, *Segretario*, da lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Approvazione del piano di risanamento igienico edilizio del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo e norme per la sua attuazione. (148)

D'ANNUNZIO, *Relatore*, rileva la forma triangolare assunta dalla città di Teramo, per essere posta alla confluenza di due corsi d'acqua. La zona centrale è costituita dall'antica città romana con la sovrapposizione di costruzioni dell'epoca medioevale. In questo nucleo centrale si sono venute costruendo nel corso degli anni case basse e strette con pic-

cole finestre e strade tortuose ed anguste, dove ha proliferato la popolazione che vive ora in grande disagio.

È quanto mai opportuno perciò il piano di risanamento igienico edilizio in esame, anche perchè la città di Teramo sarà prossimamente provvista di acqua abbondante e di case popolari. Il Governo è venuto incontro ai bisogni di Teramo con una partecipazione dello Stato al pagamento degli interessi, nella misura del 2 per cento sul mutuo di 2,850,000 lire che il Comune dovrà contrarre con la Cassa depositi e prestiti per la esecuzione delle opere. Propone quindi l'approvazione del disegno di legge.

BERNOCCO nota che fra i disegni di legge concernenti piani regolatori sussistono differenze che possono sembrare a prima vista di poco rilievo, mentre sono decisive per la impostazione economica dei piani stessi.

Fa voti perchè si addivenga ad un testo unico delle norme concernenti il risanamento di centri cittadini, per eliminare divergenze ed anomalie. Naturalmente occorreranno discriminazioni e temperamenti a seconda dei bisogni economici, delle esigenze storiche e dello sviluppo delle città cui i piani si riferiscono.

PRESIDENTE. La Commissione fa suo il giusto voto del camerata Bernocco, e lo segnalerà ai Ministri competenti.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (157).

LOJACONO GIUSEPPE, *Relatore*, ricorda i decreti legge del marzo 1938-XVI dell'ottobre 1934-XII, e del maggio 1926-IV, contenenti norme fondamentali per l'industria delle costruzioni navali.

L'articolo 1 del decreto-legge del 1938-XVI, dà facoltà ai costruttori di navi mercantili di importare materiali metallici dall'estero in franchigia ovvero, non potendo verificarsi la importazione, di ottenere un compenso daziario. Ora poichè ragioni valutarie consigliano di acquistare il meno possibile materiale dall'estero, il costruttore, adoperando

materiale metallico nazionale, viene a perdere il beneficio della minore spesa datochè per ottenere il compenso daziario deve attendere la fine della costruzione. Opportunamente quindi il disegno di legge in esame consente la corresponsione di acconti spettanti nel solo caso di costruzione di nave compiuta.

Osserva poi che l'articolo 2 del decreto del 1938-XVI, abrogava con la sua entrata in vigore tutte le disposizioni precedenti ad eccezione delle disposizioni del decreto-legge del 1934-XII, dirette ad agevolare la trasformazione di motori per aumentare la velocità delle navi. A causa però delle difficoltà di approvvigionamento, la grande maggioranza degli armatori ha tuttora in corso lavori che si sarebbero ultimati nel giugno 1938-XVI, se tali difficoltà non fossero esistite. Opportunamente perciò l'articolo 2 del disegno di legge in esame proroga i benefici sopraccennati per tre anni.

Propone un'aggiunta al 1° comma dell'articolo 2, per prorogare di due anni le provvidenze contenute nel decreto-legge dell'ottobre 1934-XII, intese a favorire il miglioramento delle grandi motonavi. Mentre infatti il *Saturnia* e il *Vulcania* entro il 1936 potevano compiere le trasformazioni stabilite, per cui oggi navigano in condizioni sensibilmente migliorate, per l'*Augustus* ed il *Roma* gli studi sono ancora in corso, nell'intento di aumentare la velocità delle navi stesse senza peraltro aumentare il consumo del combustibile. Le trasformazioni sono studiate in modo che le navi possano essere pronte alla fine del 1941-XX, e quindi esse potranno favorire l'afflusso di visitatori alla Esposizione Universale. L'emendamento in parola è stato concordato coi Ministri competenti.

PRESIDENTE, pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approva l'articolo 1).

All'articolo 2 comunica che il Relatore ha presentato il seguente emendamento, concordato con il Governo: « Al 1° comma dell'articolo 2 aggiungere:

« È prorogato di due anni il termine previsto dal 2° comma dell'articolo 22 del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 245, in quanto concerne la concessione ed il godimento dei benefici previsti per l'aumento di velocità dei transatlantici dal Regio decreto-legge 18 ottobre

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

1934-XII, n. 1867, convertito in legge con la legge 11 aprile 1935-XIII, n. 701 ».

(L'articolo 2 è approvato con tale emendamento. Si approva anche l'articolo 3).

Dichiara approvato il disegno di legge (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Costituzione di un ufficio siderurgico presso il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile). (158)

CRO, *Relatore*, rileva che scopo della istituzione di tale ufficio è di provvedere alla distribuzione dei materiali metallici assegnati mensilmente all'industria dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra. L'ufficio esiste già di fatto, ma il presente disegno di legge ne disciplina il funzionamento. Il finanziamento è assicurato da contributi che le Ditte devono pagare per il materiale loro assegnato.

LOJACONO GIUSEPPE potrebbe ritenere eccessiva la misura del contributo previsto in lire 1.50 per ogni tonnellata di materiale siderurgico ed in lire 1 per ogni quintale di materiale metallico di monopolio; ma l'onere sarà accettato di buon grado, nella certezza che l'ufficio funzionerà regolarmente. Il programma delle costruzioni navali mercantili in corso, che è veramente imponente, potrà infatti realizzarsi solamente se i materiali occorrenti saranno consegnati ai cantieri con regolarità.

CASALINI riconosce la opportunità della istituzione di questo ufficio, che servirà ad alleggerire il compito del Commissariato fabbricazioni di guerra e nello stesso tempo a facilitare l'approvvigionamento dell'industria.

Appare però non scevro di inconvenienti il modo di finanziamento proposto, dappoiché il finanziamento autonomo determina inevitabilmente lo sviluppo e la permanenza dell'ufficio oltre la sua effettiva utilità. Confida pertanto che i Ministri competenti faranno l'uso più discreto della facoltà di proroga consentita loro dall'articolo 5 e della facoltà di fissare la misura del contributo e confida anche che non saranno presentate ulteriori proposte di finanziamento autonomo di simili uffici.

BERTAGNA si associa.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Proroga al 31 dicembre 1939-XVIII del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XVII, n. 707, convertito in legge 23 dicembre 1930-XVI, n. 2334, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di amministrazioni dello Stato. (159)

LOJACONO GIUSEPPE, *Relatore*, ricorda che una volta i trasporti marittimi per conto dello Stato si facevano utilizzando le navi di linea, il che determinava danni per il traffico, che finiva per servirsi di navi estere. Quando si iniziò la campagna etiopica, il Duce, per evitare consimili ingenti danni, dispose l'allestimento di una flotta speciale di dodici eccellenti navi acquistate a prezzi bassissimi e trasformate in soli due mesi, con la spesa di 30 milioni, in modo da essere capaci di trasportare 35 mila persone ed oltre 100,000 tonnellate di merci. Queste navi, note sotto il nome di «navi regioni», hanno contribuito al trasporto delle truppe in Africa Orientale, e sono state utilizzate per la Spagna ed ora per l'Albania. Esse sono perciò utilissime ed il disegno di legge merita senz'altro piena approvazione.

PALA desidera approfittare di questa discussione per fare una raccomandazione di carattere generale. Durante la campagna etiopica le Amministrazioni militari noleggiavano ognuna per proprio conto le navi occorrenti creando un disorientamento nel complesso dei servizi della marina mercantile.

Ritiene che il Ministero della marina mercantile debba, in casi simili, coordinare tutta questa attività in modo da evitare dispersioni di energie e diversità di criteri.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Si approvano gli articoli 1 e 2).

Prima di passare all'articolo 3, avverte che il Ministero della guerra aveva proposto al Ministero delle comunicazioni un articolo aggiuntivo del tenore seguente:

« Le disposizioni della presente legge si estendono ai noleggi di navi per esigenze straordinarie delle amministrazioni dello Stato effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 1938-Anno XVII, anche se tali esigenze non fossero dipendenti da servizi non isolati allo estero ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

LOJACONO GIUSEPPE, *Relatore*, dichiara essere a sua conoscenza che il Ministro delle comunicazioni concorda, insieme col Ministro delle finanze, in tale emendamento, diretto a far sì che anche il trasporto dei rurali in Libia possa essere compreso nelle spese di ordine generale sostenute per il noleggio di queste navi.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento testè letto.

(È approvato).

Il testo di tale emendamento costituirà l'articolo 3.

(Si approva anche l'articolo 3 del testo originario, che diventa art. 4).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Condizioni per Pigiene e Pabitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. (162)

ASCIONE, *Relatore*, rileva che il disegno di legge mira a riordinare e a dare forza di legge alle norme che venivano prima emanate dalle Amministrazioni per la tutela degli equipaggi a bordo delle navi mercantili. Il provvedimento riguarda soprattutto il naviglio di nuova costruzione, che deve uniformarsi alle disposizioni contenute nel disegno di legge, ma fissa anche i termini per la graduale trasformazione del naviglio già in esercizio e di quello che dovesse essere acquistato all'estero. Esso costituisce perciò un nuovo passo innanzi in quella superba opera legislativa che il Regime compie a favore delle classi lavoratrici.

LEMBO ricorda che fin dal settembre 1926-IV, S. E. Costanzo Ciano volse la sua attenzione al problema quanto mai importante del trattamento degli equipaggi a bordo delle navi.

Furono costituite infatti nei porti d'Italia commissioni speciali incaricate di accertare le condizioni igieniche di vita sulle navi; ma tali commissioni, pur avendo egregiamente lavorato, risentivano nella loro azione di una certa soggettività, per la mancanza di una precisa regolamentazione la quale oggi viene attuata col provvedimento in esame, che certo sarà accolto dalla gente di mare con un senso di profonda riconoscenza verso il Regime.

In merito agli emendamenti presentati, rileva che nel progetto mancava il termine entro il quale le navi in esercizio avrebbero dovuto provvedere alle trasformazioni

necessarie. Con un emendamento, tale termine viene fissato in cinque anni; ma questo lungo termine non deve preoccupare, in quanto colla stessa norma si dà facoltà al Ministro delle comunicazioni di abbreviarlo. D'altra parte esso risponde alla necessità di consentire le trasformazioni senza costringere le navi a rimanere ferme nei porti.

PALA sottolinea l'importanza del disegno di legge, col quale il trattamento del personale della Marina mercantile italiana si pone all'avanguardia di tutto il mondo.

LOJACONO GIUSEPPE desidera ricordare che specialmente per le navi di linea l'industria armatoriale ha già provveduto, in massima, nei sensi disposti dal disegno di legge in esame; e ciò non soltanto per garantire al personale buone condizioni di vita a bordo, ma anche per aumentare il rendimento del personale stesso.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

Avverte che all'articolo 1 è stato presentato dai camerati Ascione e Lembo il seguente emendamento accettato dal Governo.

Aggiungere in fine del 2° comma gli articoli: 85, 87, 88.

Aggiungere, dopo il 2° comma, il seguente:

« Le norme di cui agli articoli 67-bis, 82, 83, 84 e 84-bis, si applicano a tutte le navi mercantili nazionali di qualunque stazza, siano esse a propulsione meccanica che a vela (compresi i moto e piro-pescherecci) che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data d'entrata in vigore della presente legge o ne vengano a far parte successivamente »!

(L'articolo 1° è approvato con tale emendamento - Si approvano anche gli articoli da 2 a 9).

All'articolo 10 avverte che dai Camerati Ascione e Lembo sono stati presentati i seguenti emendamenti accettati dal Governo.

Al 1° comma sopprimere la parola: « loro ».

Allo stesso comma, dopo la parola: « cubatura », aggiungere: « delle cabine ad essi assegnate ».

Al 2° comma, dopo le parole: « due materassi », aggiungere: « dei quali uno di lana ».

(L'articolo 10 è approvato con tali emendamenti).

Avverte che all'articolo 11 è stato presentato dai camerati Ascione e Lembo il seguente emendamento accettato dal Governo.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Sostituire il primo comma col seguente:

« Le norme di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, valgono anche per gli alloggi dei sottufficiali, che devono essere distinti da quelli della bassa forza e devono rispondere a buone norme igieniche ed a criteri di decoro ».

(L'articolo 11 è approvato con tale emendamento. — Si approvano anche gli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17).

Avverte che all'articolo 18 è stato presentato dai Camerati Ascione e Lembo il seguente emendamento accettato dal Governo.

Aggiungere dopo il 2° comma il seguente:

« Ai sottufficiali, sarà fornito materasso e guanciaie di lana.

(L'articolo 18 è approvato con tale emendamento. — Si approva anche l'articolo 19).

Avverte che all'articolo 20 è stato presentato dai camerati Ascione e Lembo il seguente emendamento accettato dal Governo.

Sostituire le parole: « numero massimo degli alloggiati », *con le altre:* « numero massimo delle persone che il dormitorio può contenere ».

(L'articolo 20 è approvato con tale emendamento. Si approvano anche gli articoli da 21 a 65).

Avverte che all'articolo 66 è stato proposto dai camerati Ascione e Lembo il seguente emendamento accettato dal Governo.

Al primo comma, sostituire il seguente:

« Durante le soste per operazioni di commercio in porti del Mar Rosso, del Golfo Persico, del Golfo di Aden o di zone aventi clima analogo, le navi devono avere l'istallazione della doppia tenda sul ponte di coperta, in corrispondenza degli alloggi dell'equipaggio, dei posti di ricreazione e dei posti fissi di lavoro situati immediatamente sotto coperta e che non siano protetti da soprastrutture ».

(L'articolo 66 è approvato con tale emendamento — Si approva anche l'articolo 67).

Avverte che i camerati Ascione e Lembo hanno proposto un articolo 67-bis, accettato dal Governo, del tenore seguente:

« I locali, comunque destinati all'equipaggio, devono essere tenuti in perfette condizioni di pulizia e convenientemente pittu-

rati; i dormitori scrupolosamente disinfettati e le latrine costantemente disinfettate.

« Le casse d'acqua devono essere periodicamente vuotate e lavate.

« La mobilia, gli indumenti e la biancheria devono essere accuratamente puliti.

« Gli oggetti di mensa e utensili di cucina ed i recipienti destinati alla preparazione od alla conservazione di alimenti e bevande destinati all'equipaggio devono essere perfettamente stagnati in modo da evitare qualsiasi nocimento alla salute dell'equipaggio.

« I ventilatori, i refrigeratori, gli apparecchi di riscaldamento, i disinfettatori e tutte le sistemazioni (pompe, tubolature, filtri, rubinetteria) dell'acqua dolce e dell'acqua salata per uso di bordo devono essere in perfette condizioni di efficienza ».

(L'articolo 67-bis è approvato — Si approvano anche gli articoli da 68 a 80).

Avverte che all'articolo 81 i camerati Ascione e Lembo hanno presentato il seguente emendamento accettato dal Governo.

Al primo comma dopo la parola: « Napoli » *aggiungere:* « Cagliari » *e dopo:* « Palermo », *aggiungere:* « Messina, Catania ».

Aggiungere dopo il primo comma il seguente:

« Per gli adempimenti di cui alla lettera b) del successivo articolo 82 e per quelli previsti all'articolo 84 la Commissione si costituirà senza il rappresentante del Registro Italiano Navale ».

CILENTO, dichiara che si proponeva di presentare analogo emendamento, e che pertanto si associa pienamente a quello proposto dai camerati Ascione e Lembo.

(L'articolo 81 è approvato con tale emendamento).

Avverte che all'articolo 82 i camerati Ascione e Lembo hanno presentato il seguente emendamento accettato dal Governo:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Spetta alle Commissioni locali di cui all'articolo precedente:

a) assolvere ai compiti indicati agli articoli 76, 77, 78;

b) eseguire visite sulle navi per vigilare sia sul funzionamento delle sistemazioni e dei servizi in applicazione della presente legge che sul rispetto dei principi generali igienico-sanitari per quanto attiene agli equipaggi ».

(L'articolo 82 è approvato con tale emendamento).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Avverte che all'articolo 83 i camerati Ascione e Lembo hanno presentato il seguente emendamento accettato dal Governo:

Al terzo comma sostituire le parole: « Organizzazioni sindacali degli armatori e della gente di mare », con le altre: « Organizzazioni sindacali degli armatori o della gente di mare ».

(L'articolo 83 è approvato con tale emendamento).

Avverte che all'articolo 84 i camerati Ascione e Lembo hanno proposto il seguente emendamento accettato dal Governo:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Ove risultino esistere a bordo viveri avariati insalubri o inadatti al consumo, l'Autorità marittima, sulla base dei risultati dell'accertamento effettuato dalla Commissione, ne ordinerà lo sbarco per i conseguenti provvedimenti a norma di legge ».

(L'articolo 84 è approvato con tale emendamento.)

Avverte che i Camerati Ascione e Lembo hanno proposto il testo di un articolo 84-bis del tenore seguente, accettato dal Governo:

« Dei controlli eseguiti e delle prescrizioni fatte, sia al proprietario della nave che al Comando di bordo aventi relazione con le disposizioni della presente legge, sarà fatta menzione su di un apposito registro, la cui istituzione è obbligatoria a bordo di tutte le navi nazionali di qualunque tipo e stazza,

entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

« Spetta al Ministro delle comunicazioni approvare il modello di tale registro ».

(L'articolo 84-bis è approvato).

Avverte che all'articolo 85 i camerati Ascione e Lembo hanno presentato i seguenti emendamenti accettati dal Governo:

Al primo comma, dopo le parole: articolo 75, aggiungere: 86.

Aggiungere dopo il primo comma il seguente:

« Per le medesime navi, all'applicazione delle altre norme della presente legge dovrà essere provveduto nel termine che prescriverà, nave per nave, il Ministro delle comunicazioni e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1944 ».

Aggiungere in fine del secondo comma, che diventa terzo, le seguenti parole: « ... e le disposizioni di cui al secondo comma entro il termine che sarà stabilito dal Ministro delle comunicazioni ed in ogni caso non oltre quattro anni dal giorno della immatricolazione ».

(L'articolo 85 è approvato con tali emendamenti. — Si approvano anche gli articoli, 86, 87 e 88).

Dichiara approvato il disegno di legge avvertendo che, per la introduzione dei due nuovi articoli 67-bis e 84-bis, la numerazione degli articoli dovrà essere modificata in sede di coordinamento. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 10,20.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Approvazione del piano di risanamento igienico edilizio del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo e norme per la sua attuazione. (148)

ART. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo.

Un esemplare di tale piano particolareggiato, costituito da tre planimetrie in scala 1 : 500 ed un elenco dei beni da espropriare, in data 26 aprile 1938-XVI, munito del visto del Ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Per l'esecuzione del predetto piano particolareggiato è assegnato il termine di anni cinque dalla data di pubblicazione della presente legge.

ART. 2.

Per la occupazione delle aree private necessarie all'esecuzione del piano particolareggiato, il comune di Teramo procederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni della presente legge e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali, o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle Autorità pubbliche, saranno presi dal comune di Teramo preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

ART. 3.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche beni attigui la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano,

il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se, o meno, intendano essi stessi addivenire alle edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà singolarmente, se proprietari della intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano ed alle disposizioni del regolamento edilizio e di igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui al presente articolo saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali, o, comunque, individuati con i normali mezzi di indagine.

ART. 4.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano particolareggiato.

La indennità dovuta ai proprietari degli immobili che il Comune esproprierà per la attuazione del piano di risanamento edilizio di cui agli articoli precedenti, sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile se si tratta di fabbricati, ovvero dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso del 3.66, se si tratta di terreni, capitalizzato ad un saggio variabile dal 3.50 per cento al 7 per cento, semprechè il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Nella determinazione del valore venale dovrà tenersi conto del puro valore normale di scambio degli immobili ed escludersi qualsiasi coefficiente di valore in più od in meno che direttamente o indirettamente, mediamente o immediatamente, dipenda o consegua dall'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 5.

Per la esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato il comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

ART. 6.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il prefetto della provincia di Teramo, in seguito a richiesta del comune di Teramo, dispone perchè — in contraddittorio col comune stesso e con i proprietari espropriandi — venga formato lo stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale di Chieti, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;

d) tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni, relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) del presente articolo, senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti del precedente articolo della presente legge.

ART. 7.

Il comune di Teramo è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore, contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

ART. 8.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi su indicati.

ART. 9.

Con Regio decreto promosso dal Ministro dei lavori pubblici e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere approvate le parziali modificazioni del piano, che, nel corso della sua attuazione, il comune riconoscerà opportune.

ART. 10.

Gli atti di trapasso di immobili al comune di Teramo per l'espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per la esecuzione del piano approvato con la presente legge, sono soggetti alla imposta fissa di registro di lire 20 ed inoltre alla imposta fissa di trascrizione ipotecaria di lire 20 per ogni trasferimento.

Il beneficio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso e riflettenti gli immobili soggetti ad esproprio e compresi nella zona del piano avente carattere di risanamento igienico delimitata

da piazza Vittorio Emanuele, via Oberdan e piazza dei Martiri Pennesi, corso Guidone, piazza Roma, corso Trivio, corso De Michetti, strada di Circonvallazione Sud, via San Giuseppe e via Vittorio Veneto.

ART. 11.

Per l'esecuzione del piano di risanamento di cui alla presente legge, il comune di Teramo è autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore a complessive lire 2,850,000 con il pagamento a carico dello Stato di una quota parte degli interessi nella misura del 2 per cento.

Per tutta la durata dell'ammortamento è autorizzato il corrispondente aumento delle sovrimposte.

Per la corresponsione del predetto contributo è aumentato di lire 40,649.20 il limite d'impegno per le annualità stabilite nell'articolo 5 della legge 25 aprile 1938 Anno XVI, n. 548.

ART. 12.

In quanto non disposto o modificato della presente legge, valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali. (157)

ART. 1.

Per i lavori previsti dal primo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, i costruttori potranno ottenere sul compenso daziario ad essi spettante a termini del secondo comma del detto articolo, anticipi nella misura massima del 60 per cento secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con quello delle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti.

ART. 2.

Per le navi mercantili, per le draghe e per i rimorchiatori pontati e relativi apparati motori completi ed apparecchi ausiliari di bordo, nonchè per gli apparati motori completi, per i complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari), e per gli apparecchi ausiliari di bordo che siano stati ammessi ai benefici previsti dal Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, convertito nella legge 18 di-

cembre 1927, n. 2494, dal Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1392, dalla legge 8 luglio 1929, n. 1176, e dal Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1867, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 701, e che, per qualsiasi motivo, non abbiano potuto essere ammessi in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 19 del Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, ai benefici previsti da tale decreto, i termini previsti dai preesistenti provvedimenti legislativi citati nella prima parte del presente articolo, per il godimento dei benefici ai quali furono ammessi, sono prorogati di anni tre.

È prorogato di due anni il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 22 del Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 245, in quanto concerne la concessione e il godimento dei benefici previsti per l'aumento di velocità dei transatlantici dal Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1867, convertito in legge con la legge 11 aprile 1935, n. 701.

Il penultimo comma dell'articolo 19 del Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, è abrogato.

ART. 3.

Le modificazioni, trasformazioni e riparazioni ammesse ai benefici previsti dall'articolo 15 del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, che non siano state ultimate entro il 30 giugno 1938, conserveranno il diritto ai benefici stessi quando risultino ultimate entro il 30 giugno 1940.

Costituzione di un Ufficio siderurgico presso il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della Marina mercantile). (158)

ART. 1.

Per disciplinare e curare la distribuzione tra i cantieri e gli stabilimenti per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali dei quantitativi dei materiali siderurgici e dei materiali metallici di monopolio destinati mensilmente dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra ai bisogni della marina mercantile, è costituito, nell'interesse dei detti cantieri e stabilimenti, presso il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della marina mercantile - uno speciale Ufficio siderurgico.

ART. 2.

All'Ufficio sarà preposto un funzionario del ruolo del personale amministrativo dell'amministrazione centrale della marina mercantile di grado 5° o 6°.

Per il funzionamento dell'ufficio potrà essere assunto, nei limiti strettamente necessari, personale avventizio, coll'osservanza delle norme del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Il Ministro delle comunicazioni potrà avvalersi anche dell'opera di personale particolarmente pratico appartenente ai cantieri e stabilimenti per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali, verso rimborso a detti cantieri e stabilimenti dell'ammontare degli stipendi e degli assegni di carattere continuativo spettanti al personale stesso per il periodo di durata delle prestazioni presso l'Ufficio siderurgico.

ART. 3.

Tutte le spese comunque inerenti al funzionamento dell'Ufficio di cui all'articolo 1 graveranno su apposito fondo per la costituzione del quale i cantieri e stabilimenti per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali dovranno versare uno speciale contributo non superiore a lire 1,50 per ogni tonnellata di materiale siderurgico ed a lire 1 per ogni quintale di materiale metallico di monopolio a ciascuno assegnato.

Le frazioni, rispettivamente, di tonnellata e di quintale saranno calcolate per una tonnellata e per un quintale, se superiori a mezza tonnellata o a mezzo quintale, e per mezza tonnellata o mezzo quintale, se uguali o inferiori a mezza tonnellata o a mezzo quintale.

La misura del contributo, entro i limiti di cui al comma precedente, sarà fissata annualmente, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello delle finanze, con proprio decreto, tenuto conto dell'ammontare delle spese da sostenersi per il funzionamento dell'Ufficio siderurgico.

ART. 4.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà versato all'Erario in uno speciale capitolo del bilancio dell'entrata.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni sarà istituito un apposito capitolo al quale verrà assegnato trimestralmente, con decreto del Ministro delle finanze su

richiesta del Ministro delle comunicazioni, l'ammontare del contributo versato all'Erario a termini del comma precedente.

ART. 5.

Le disposizioni della presente legge avranno vigore fino al 31 dicembre 1940. Tuttavia il Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello delle finanze, potrà, ove necessario, prorogarne annualmente la validità finchè non sia soppresso il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Proroga al 31 dicembre 1939-XVIII del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XVII, n. 707, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2334, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato. (159)

ART. 1.

Le disposizioni del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, continueranno ad avere applicazione sino al 31 dicembre 1939-XVIII, per i piroscafi tipo « Regione » e navi ospedale del Lloyd Triestino e per gli eventuali altri piroscafi che risultassero necessari per esigenze straordinarie dell'Amministrazione dello Stato.

Il Direttore generale della marina mercantile è autorizzato a stipulare i contratti di noleggio delle suddette navi mercantili nazionali ed a firmarli per conto delle Amministrazioni interessate.

ART. 2.

I piroscafi che al 31 dicembre 1939 si trovassero in corso di viaggio, per contratti precedentemente stipulati a tale data, continueranno a rimanere noleggiati fino al termine del viaggio.

ART. 3.

Le disposizioni della presente legge si estendono ai noleggi di navi per esigenze straordinarie delle Amministrazioni dello Stato effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 1938-XVII, anche se tali esigenze non fossero dipendenti da servizi non isolati all'estero.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 4.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. (162)

TITOLO I.

**CAMPO DI APPLICAZIONE
DELLA LEGGE**

ART. 1.

Le norme contenute nella presente legge si applicano alle navi mercantili nazionali di nuova costruzione, siano esse a propulsione meccanica od a vela (compresi i moto e piro-pescherecci), superiori alle 200 tonnellate di stazza lorda.

Per le navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate, che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge o che dopo la data stessa ne venissero a far parte per acquisto all'estero, si provvede a termini degli articoli 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 89 e 90.

Le norme di cui agli articoli 68, 83, 84, 85 e 86, si applicano a tutte le navi mercantili nazionali di qualunque stazza, siano esse a propulsione meccanica che a vela (compresi i moto e piro-pescherecci) che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data d'entrata in vigore della presente legge o ne vengano a far parte successivamente.

TITOLO II.

ALLOGGI, DORMITORI, REFETTORI

Alloggi.

ART. 2.

Agli effetti della presente legge si intendono per «alloggi», i dormitori, i refettori, e gli eventuali locali di convegno per l'equipaggio.

ART. 3.

Gli alloggi devono essere ubicati e costruiti a seconda delle possibilità di utilizzazione degli spazi nei diversi tipi di navi, in maniera tale da non essere soggetti a irradiazioni di eccessivo calore, a emanazioni dannose o moleste derivanti dalle stive, dai motori, dalle latrine, dal pozzo delle catene, dalle

cucine, e in genere dagli ambienti male odoranti; e altresì in modo da non essere soggetti a eccessive vibrazioni e rumori bruschi e improvvisi, tali da disturbare sensibilmente il riposo dell'equipaggio.

Gli alloggi devono altresì essere ubicati, per quanto possibile, al disopra della linea di galleggiamento e sempre in maniera che ne siano facili l'accesso e la viabilità per poter raggiungere rapidamente il posto di lavoro, anche col maltempo.

ART. 4.

Deve essere evitato, per quanto possibile, il passaggio attraverso gli alloggi, di condutture che possano creare ostacolo o disturbo specialmente in corrispondenza delle cuccette e della parte centrale del locale. In ogni caso tali condutture devono essere opportunamente rivestite di materiale coibente e impermeabile.

ART. 5.

Le lamiere esterne degli alloggi devono essere protette da un rivestimento.

ART. 6.

Il materiale da impiegare per il rivestimento delle pareti, del pavimento e del soffitto, deve rispondere ai requisiti della sicurezza.

Può essere usato il legno o altro materiale coibente, impermeabile, resistente ai frequenti lavaggi e all'azione delle sostanze disinfettanti, nonchè atto a impedire il condensamento dell'umidità.

ART. 7.

Gli oggetti di arredamento devono essere solidi, comodi e semplici con il minimo di anfrattuosità e di angoli. Devono altresì essere facilmente lavabili, asportabili e, possibilmente, di materiale metallico.

ART. 8.

In ogni locale di alloggio, compresi i relativi corridoi, deve essere sistemato un numero sufficiente di sputacchiere di tipo razionale.

ART. 9.

I locali costituenti gli alloggi devono essere utilizzati esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in essi non può in alcun caso essere consentito l'immagazzinamento, neppure temporaneo, di qualsiasi merce.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 10.

Gli alloggi per gli ufficiali devono essere decorosi e adeguati al grado. La cubatura delle cabine ad usi assegnate deve essere non inferiore a metri cubi 12, se la nave ha più di 1600 tonnellate di stazza lorda, e non inferiore a metri cubi 8, se la nave ha una stazza lorda minore.

A ogni ufficiale spetta una cabina: il letto o cuccetta deve essere fornito di due materassi, dei quali uno di lana e di due guanciali, dei quali uno di lana, oltre che della biancheria prevista nell'articolo 18.

Gli allievi ufficiali possono essere alloggiati due per cabina.

ART. 11.

Le norme di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, valgono anche per gli alloggi dei sottufficiali — che devono essere distinti da quelli della bassa forza e devono rispondere a buone norme igieniche ed a criteri di decoro.

Non è consentito che in una cabina siano alloggiati più di quattro sottufficiali.

I sottufficiali capi servizio devono avere una cabina per ciascuno.

Le cabine destinate ai sottufficiali devono avere una cubatura non inferiore a metri cubi 6 se destinate a una sola persona, a metri cubi 10 se destinate a due persone e a metri cubi 16 se destinate a quattro persone.

Dormitori.

ART. 12.

I dormitori per il personale di bassa forza devono essere ripartiti per categoria, e, quando il numero delle persone imbarcate lo renda possibile, anche per turno di guardia.

In ogni dormitorio possono essere alloggiati al massimo 16 persone.

ART. 13.

I dormitori devono avere le seguenti dimensioni:

cubatura per ogni persona: non inferiore a metri cubi 3,50. Se si tratti di cabine ubicate sui ponti superiori a quello di coperta e nelle quali sia assicurata una ventilazione naturale che consenta il rinnovamento completo dell'aria di almeno sei volte all'ora, potrà consentirsi una cubatura minima di metri cubi 3;

tale eccezione non è ammessa per le navi adibite a viaggi in zone a clima tropicale; superficie per ogni persona: non inferiore a metri quadrati 1,50;

altezza: non inferiore a metri 2, salvo che la nave abbia una stazza lorda inferiore a 1600 tonnellate nel quale caso potrà consentirsi un minimo di metri 1,80.

ART. 14.

In ogni dormitorio deve sistemarsi per ciascuna persona, oltre la cuccetta, uno stipetto della capacità di circa metri cubi 0.3 con gli sportelli muniti di fori e di farfalletta, una sedia o un solido sgabello pieghevole e un attaccapanni.

ART. 15.

Ad ogni persona deve essere assegnata una cuccetta delle seguenti dimensioni:

lunghezza metri 1,80; larghezza metri 0.60, misurata fra le falchette.

Non sono consentiti più di due ordini di cuccette: l'ordine inferiore deve distare dal pavimento non meno di metri 0,35 e la distanza tra il fondo delle cuccette inferiori e quello delle cuccette superiori non deve essere minore di metri 0,75.

ART. 16.

Non è consentito di raggruppare le cuccette oltre il numero di quattro sul piano orizzontale; ognuna di esse deve avere un lato libero e direttamente accessibile. È fatto divieto altresì di ubicarle in corrispondenza dell'apertura di maniche a vento.

ART. 17.

Le cuccette devono essere distanti dalla murata o dalla paratia di almeno centimetri 5.

ART. 18.

Ciascuna cuccetta deve essere di metallo e corredata di un materasso e di un guanciale ripieni di crine vegetale o di zosterà marina, nonchè di due coperte di lana, di quattro lenzuoli e di due federe bianche per guanciale.

Il materasso e il guanciale non devono contenere complessivamente meno di chilogrammi 9 di crine vegetale o di zosterà marina.

Ai sottufficiali farà fornito materasso e guanciale di lana.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 19.

Fuori dei dormitori deve esservi un apposito spazio con adattamenti per appendervi cappotti impermeabili e per depositarvi berretti impermeabili e stivaloni di gomma.

ART. 20.

Sulla porta di ciascun dormitorio, oltre che l'indicazione della categoria del personale al quale è destinato, deve essere indicato il numero massimo delle persone che il dormitorio può contenere.

ART. 21.

La cubatura, di cui agli articoli 10, 11 e 13, deve essere calcolata al netto degli spazi occupati da boccaporti, scale, tunnel, maniche a vento, o da qualsiasi altro ingombro fisso.

Il volume del letto, della mobilia e degli oggetti di arredamento, qualunque ne sia la dimensione, non deve essere detratto.

Per la determinazione di tale cubatura si moltiplicherà la superficie orizzontale per l'altezza misurata tra la faccia superiore del fasciamento del ponte inferiore e la faccia inferiore del fasciame del ponte soprastante.

Refettori.

ART. 22.

Per gli ufficiali e per i sottufficiali devono esistere appositi distinti locali a uso di mensa, convenientemente arredati.

È obbligatorio il refettorio in apposito locale quando vi siano a bordo almeno dieci persone di bassa forza.

Il numero dei posti di mensa deve essere sufficiente ad assicurare la distribuzione del vitto a tutti i conviventi in non più di due turni, a eccezione delle navi con più di trecento persone di equipaggio, sulle quali potrà essere consentito anche un terzo turno.

Quando il numero complessivo dei componenti la bassa forza sia superiore a 40, dovrà esservi almeno un refettorio per ciascuna categoria di personale (coperta, macchina, camera). Se però una di tali categorie comprenda meno di sei persone esse si aggogheranno ad altra categoria.

Le dimensioni minime del refettorio devono essere le seguenti per ogni commensale: cubatura metri cubi 1,50 da misurarsi come indicato all'articolo 21.

superficie, metri quadrati 1 da misurarsi all'altezza del sedile.

Alla mensa ciascuno deve disporre di uno spazio lungo nel lato libero non meno di metri 0,55 e in profondità non meno di metri 0,40, se i commensali siedono da un solo lato, e non meno di metri 0,35, se siedono da ambo i lati.

In ciascun refettorio deve essere sistemato apposito mobile, possibilmente metallico, e comunque rispondente ai normali requisiti igienici, di tipo e di dimensioni convenienti, perchè ogni commensale possa rinchiudervi separatamente cibi, stoviglie e altri oggetti di mensa.

TITOLO III.

LAVANDINI, DOCCE, BAGNI, LATRINE.

Lavandini.

ART. 23.

In prossimità degli alloggi devono essere convenientemente installati lavandini nella seguente proporzione:

n. 1 lavandino per ogni quattro conviventi fino al numero di 32;

n. 1 lavandino in più per ogni cinque conviventi da 33 fino ad 82;

n. 1 lavandino in più per ogni sei conviventi da 83 in poi.

Le frazioni delle suddette aliquote saranno trascurate.

Se il numero dei componenti di ciascuna categoria di personale sia maggiore di dieci, dovranno esservi installazioni per ciascuna categoria in locali a ciò appositamente destinati.

I lavandini devono essere tutti forniti di acqua dolce corrente, calda e fredda. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 1600 tonnellate non è obbligatoria la somministrazione di acqua calda corrente, tranne il caso delle navi da passeggeri ove a questi essa venga distribuita.

Docce e bagni.

ART. 24.

In adatti locali e in prossimità dei lavandini, devono essere installate le docce per i comuni di coperta, di macchina e di camera, nelle seguenti proporzioni:

una doccia per ogni dieci conviventi, fino al numero di 50; una doccia in più per

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ogni 15 conviventi da 51 a 125; una doccia in più per ogni 20 conviventi da 126 a 325; una doccia in più per ogni 25 conviventi da 326 in poi.

Le frazioni di tali aliquote saranno conteggiate come numeri interi.

Tali docce devono essere fornite di acqua dolce, calda e fredda, ed eventualmente anche di acqua salata, purchè, in quest'ultimo caso l'erogazione di questa sia effettuata con apposito dispositivo separato.

La quantità di acqua dolce, per ogni doccia, è quella indicata nell'articolo 56.

Qualora la doccia sia unica a bordo dovrà essere ubicata nelle immediate vicinanze dell'alloggio del personale di macchina.

Ciascuna doccia deve essere completata con una vaschetta o altro dispositivo per bagnapiedi con adatto sedile, anche abbattibile, e con carabottino sul pavimento.

ART. 25.

Per i sottufficiali devono essere sistemati impianti separati, compresa la doccia, nelle stesse proporzioni e con i requisiti di cui all'articolo precedente.

ART. 26.

Al comandante, al direttore di macchina e al medico spetta rispettivamente un bagno con doccia, separato ed esclusivo.

Quando sia imbarcato il comandante in seconda o il capo macchinista al dettaglio spetterà anche ad essi un bagno, con doccia, esclusivo e separato.

Nel caso in cui siano imbarcati più di due medici, il bagno separato spetterà al direttore sanitario, mentre agli altri medici sarà destinato un solo bagno che dovrà però essere ubicato in vicinanza dei rispettivi alloggi.

Per gli altri ufficiali devono essere installate almeno due docce, di cui una con vasca da bagno, per ogni sei persone o frazione di sei; una delle due docce deve essere sistemata in apposito locale separato.

Tali installazioni devono essere razionalmente distribuite in prossimità dei rispettivi alloggi.

Quando il numero degli ufficiali, compresi il comandante e il direttore di macchina, non sia superiore a sei, sarà sufficiente l'installazione di un bagno con doccia ed una doccia separata, ovvero due docce separate.

Latrine.

ART. 27.

Le latrine devono essere ubicate in vicinanza degli alloggi e dei lavandini e fornite di sufficiente getto di acqua da assicurarsi mediante congegni solidi e pratici.

Le latrine devono essere installate nella seguente proporzione:

n. 1 latrina per ogni sei persone di equipaggio fino a 24;

n. 1 latrina per ogni dodici persone di equipaggio in più delle 24 e fino a 96;

n. 1 latrina per ogni ventiquattro persone di equipaggio oltre le 96.

Le frazioni delle cifre suddette vanno calcolate per intero.

Sulle navi superiori a 1600 tonnellate s. l. spetta agli ufficiali di cui all'articolo 26, primo e secondo comma, una latrina separata per ciascuno, sistemata nel locale del bagno, ove esista:

Quando le persone di bassa forza siano più di 24 si installerà una latrina separata per i sottufficiali.

ART. 28.

Quando tra l'equipaggio vi sia personale femminile, deve essergli assegnato un numero proporzionato di latrine separate.

Per gli ufficiali e per il personale femminile le latrine devono essere del tipo a sedile, mentre per i sottufficiali e i comuni esse devono essere del tipo « alla turca », ovvero con pedana.

ART. 29.

Nell'andito di ogni gruppo di latrine deve essere sistemato un orinatoio e un lavamano munito di distributore di sapone liquido, o in polvere, o in pasta.

ART. 30.

I locali destinati alle docce e ai bagni, ai lavandini e alle latrine devono essere verniciati e pavimentati in maniera tale che ne sia facile il ripetuto lavaggio a grande acqua. A tal'uopo devono esistere in essi ombrinali adeguati e in numero sufficiente.

Tali locali devono essere provvisti di maniglie o di altri mezzi di appoggio.

Nei riguardi della aereazione e della illuminazione di detti locali valgono le disposizioni stabilite per gli alloggi.

TITOLO IV.

UFFICI E SEGRETERIE,
CAMBUSE, CUCINE, PANIFICI

Uffici e segreterie.

ART. 31.

Agli uffici e alle segreterie sono applicabili le disposizioni degli articoli 4, 5, 7, 8 nonché quelle degli articoli 39, 40, 42, 43, 44 e 45.

Cambusa.

ART. 32.

La cambusa per la conservazione dei viveri è obbligatoria a bordo di ogni nave destinata a traversate di oltre 24 ore.

La cambusa deve essere isolata dagli altri locali, illuminata e ben ventilata e ubicata con un lato a murata. Essa deve essere tenuta libera da qualsiasi oggetto non inerente all'uso cui è destinata.

Se per necessità inevitabili debbano passare nella cambusa tubi di vapore, questi dovranno essere isolati accuratamente.

Gli armadi, da sistemarsi nella cambusa, possibilmente metallici, devono essere facilmente lavabili e muniti di aperture con reti metalliche a maglie finissime.

La cambusa deve essere fornita di apposita cassa zincata per la conservazione delle gallette.

ART. 33.

Se la nave compia traversate di oltre otto giorni o sia adibita a traffici in zone a clima tropicale, dovrà esistere a bordo un impianto refrigerante adeguato al numero delle persone imbarcate e alla durata del viaggio.

Cucine.

ART. 34.

I locali delle cucine devono essere bene illuminati e aereati, sufficientemente spaziosi e situati, per quanto possibile, sui ponti superiori.

Le cucine devono essere disposte per madiere, salvo il caso in cui la Commissione centrale non ne riconosca la possibilità. Devono inoltre essere convenientemente iso-

late e, ove occorra, munite di cappa di estrazione.

Qualora la ventilazione naturale, compresa quella ottenuta con le maniche a vento opportunamente installate, non risulti sufficiente, si dovrà provvedere con impianti meccanici adatti.

Le pareti, il pavimento e il soffitto delle cucine, qualora non siano in ferro pitturato, devono essere rivestiti di materiale atto a garantire la nettezza dei locali.

Il pavimento deve altresì essere costruito in guisa da evitare lo sdruciolamento.

Panificio.

ART. 35.

Per le navi da carico che abbiano più di 30 persone di equipaggio e che siano destinate a traversate che durino più di quattro giorni, deve esistere a bordo un impianto speciale per la fabbricazione del pane. Tale impianto può essere sistemato anche nel locale della cucina.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 36.

Qualora tra i componenti l'equipaggio vi siano persone di colore, a queste dovranno essere riservate sistemazioni di alloggio, di lavanda e igieniche, separate da quelle del restante personale e rispondenti ai loro usi e costumi. Per tale personale di colore dovrà altresì esservi a bordo il modo di confezionare il vitto secondo le sue abitudini e i suoi costumi.

ART. 37.

Sulle navi che trafficano in zone ove abbondano le zanzare devono esistere opportune installazioni per ostacolare la penetrazione di tali insetti nei locali dove vive l'equipaggio (reti ai finestrini, alle porte, ventilatori e altri mezzi idonei). Tali installazioni devono essere particolarmente efficienti nei porti ove esiste malaria, febbre gialla, dengue, filariosi.

Agli effetti della protezione dalle zanzare, dalle mosche e da altri ditteri, le infermerie, le cambuse, le riposterie e i depositi di biancheria usata, devono essere convenientemente difesi mediante reticelle metalliche.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 38.

Le navi mercantili devono essere costruite ed allestite in maniera da possedere tutti i requisiti atti a rendere quanto possibile la nave priva di rattì.

A tale uopo negli alloggi, nelle cambuse, nei locali di lavoro, nelle stive e in tutti i locali di bordo devono essere evitati spazi e angoli morti capaci di offrire ricetto ai topi; ove tali spazi non possano essere eliminati dovranno essere convenientemente colmati o resi inaccessibili ai roditori.

Deve altresì essere provveduto a che gli stipetti, gli armadi e simili siano muniti di aperture adatte a facilitare la circolazione dei gas tossici in occasione della derattizzazione e la conseguente ventilazione.

TITOLO VI.

AEREAZIONE, RISCALDAMENTO
E CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA,
ILLUMINAZIONE*Aereazione e ventilazione.*

ART. 39.

Per l'aereazione degli alloggi e dei locali di lavoro, a prescindere dalla ventilazione naturale mediante gli sportelli e le porte, e dai comuni agitatori d'aria, devono essere eseguite installazioni tali da consentire, anche con cattivo tempo, un rinnovamento completo dell'aria dell'ambiente almeno quattro volte all'ora.

Si riterrà che risponda alla norma del rinnovamento completo dell'aria quattro volte all'ora un locale, quando, sia la manica a vento per l'immissione dell'aria, che quella di estrazione, abbiano una sezione di 20 centimetri quadrati per ogni persona che deve trovarsi normalmente nel locale stesso.

Questa sezione può essere ridotta a 15 centimetri quadrati per persona per i locali sopra il ponte di coperta: deve essere aumentata a 25 centimetri quadrati per le navi adibite a viaggi in zone a clima tropicale.

Per le infermerie e gli ambulatori la sezione deve essere portata a 30 centimetri quadrati.

Per i camerini per una sola persona sarà considerato rispondente alle condizioni della legge uno spiraglio avente una superficie complessiva di 200 centimetri quadrati.

Il tracciato e i particolari di costruzione dei condotti di ventilazione devono essere tali da assicurarne l'efficienza.

ART. 40.

Le installazioni dei condotti di aereazione devono essere effettuate in modo che, quelli destinati all'estrazione dell'aria, abbiano la loro apertura inferiore all'altezza del soffitto e quelli destinati all'immissione di aria pura, abbiano l'apertura situata a circa metri 0.40 dal pavimento e possibilmente situati su pareti opposte.

ART. 41.

Per le navi a vapore adibite normalmente a viaggi in zone a clima tropicale, la ventilazione del locale delle macchine dovrà essere particolarmente curata adottando, se necessario, la ventilazione meccanica.

Tale disposizione vale anche per i locali con impianti che danno luogo a emanazioni termiche o tossiche.

ART. 42.

Qualora sulle navi siano installati negli alloggi dei passeggeri di tutte le classi impianti per distribuzione di aria condizionata, essi dovranno essere estesi a tutti gli alloggi dell'equipaggio.

Riscaldamento e condizionamento dell'aria.

ART. 43.

Sulle navi che devono oltrepassare il 36° parallelo di latitudine nord o sud, deve essere impiantato un sistema di riscaldamento completo ed efficace (con esclusione delle stufe a carbone ovvero ad altro combustibile) in tutti gli alloggi e in tutti gli altri locali destinati all'equipaggio.

Saranno riscaldati anche la sala nautica e i locali della timoneria.

I mezzi di riscaldamento devono essere tali da assicurare permanentemente una temperatura non inferiore a 16° C., con temperatura esterna uguale a zero.

ART. 44.

Sulle navi che intraprendono viaggi toccando porti situati nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden, nel Golfo Persico, nel Golfo di Gui-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nea e Congo, nel Golfo di Bengala, nei mari della Sonda, nel Brasile settentrionale, è obbligatoria una installazione di aria condizionata in almeno due locali destinati all'equipaggio e cioè, nell'ambulatorio o, dove esista, nell'infermeria e in un locale di ristoro facilmente accessibile dal locale di macchina.

Sulle navi adibite a servizi esclusivamente locali nei mari indicati nel comma precedente, devono essere installati opportuni impianti per la distribuzione dell'aria condizionata negli alloggi, nei refettori, negli ambienti di riunioni, nei locali destinati ad uso sanitario, nella sala nautica e nei locali della della timoneria.

Illuminazione.

ART. 45.

Ogni locale destinato all'alloggio e al lavoro dell'equipaggio deve essere provvisto di luce sufficiente. Quando con tempo chiaro risulti insufficiente la luce naturale, dovrà ricorrersi all'illuminazione artificiale.

Tanto l'una quanto l'altra saranno ritenute sufficienti quando rendano possibile la lettura della stampa ordinaria di un comune giornale.

Per l'illuminazione artificiale è da preferirsi la luce elettrica; comunque, se a bordo esista un impianto elettrogeneratore, la luce elettrica deve essere installata anche nei locali destinati all'equipaggio.

È prescritta la luce azzurra sussidiaria nei locali adibiti a dormitorio.

La tipografia deve essere situata in modo da avere di giorno sufficiente luce naturale.

TITOLO VII.

INFERMERIE E AMBULATORI

ART. 46.

Sulle navi che intraprendono traversate senza scalo di oltre 48 ore e aventi a bordo più di 10 persone di equipaggio dovrà sistemarsi un locale di medicazione (ambulatorio), bene illuminato e ventilato, lavabile su ogni superficie, convenientemente arredato e fornito di impianto per acqua dolce calda e fredda, nonché della dotazione di medicinali e di prescritto strumentario.

In detto locale dovrà essere collocato anche il materiale occorrente per la profilassi anti-venerea.

Il locale di medicazione destinato a uso esclusivo dell'equipaggio dovrà esistere anche sulle navi da passeggeri che abbiano a bordo oltre 400 persone di equipaggio.

ART. 47.

Sulle navi che intraprendano traversate senza scalo di durata superiore a 48 ore e aventi a bordo più di 20 persone di equipaggio deve essere preventivamente designata, tra quelle esistenti, una cabina atta a isolare un malato, provvista di almeno una cuccetta e un lavandino.

ART. 48.

Sulle navi di cui al precedente articolo deve essere sistemata una stufa di disinfezione a vapore a pressione, di dimensioni tali da consentire l'introduzione di un materasso da cuccetta opportunamente piegato.

ART. 49.

A bordo di ogni nave il personale di bassa forza deve essere messo in condizioni di poter lavare con mezzi idonei la propria biancheria.

ART. 50.

Le navi di oltre 3000 tonn. di stazza lorda che intraprendono traversate di durata superiore a 5 giorni, devono avere una infermeria bene aereata e illuminata, situata sopra i ponti superiori e, in ogni caso, al disopra della linea di galleggiamento.

L'ingresso dell'infermeria deve essere sufficientemente largo, e tale, comunque, da consentire il passaggio di una barella di usuali dimensioni.

L'infermeria deve essere rivestita internamente di materiale coibente e lavabile, deve avere le pareti lisce ad angoli smussati e le congiunture fra le pareti verticali e il pavimento devono essere arrotondate.

Il pavimento deve essere di materiale non assorbente e facilmente lavabile.

ART. 51.

Nell'infermeria devono essere installate due cuccette (o letti) qualunque sia il numero delle persone imbarcate fino a un massimo di venticinque: al di sopra di tale numero deve calcolarsi una cuccetta per ogni 50 persone o frazione di 50 in più.

Nell'infermeria non deve esservi più di una cuccetta sovrapposta.

Le cuccette, che non devono essere inferiori a metri 1.85 di lunghezza e a metri 0.80 di larghezza, devono essere isolate una dall'altra. Lo spazio libero tra le cuccette, o tra queste e la paratia, qualora vi sia una sola fila di cuccette, non dovrà essere inferiore a un metro, in modo da consentire il facile accesso a una barella di usuali dimensioni.

Ogni cuccetta deve avere un adatto dispositivo per una bottiglia ed un bicchiere, come pure per una sputacchiera.

ART. 52.

Il locale destinato a infermeria deve disporre di un armadio metallico, di un lavandino con acqua dolce calda e fredda, di un tavolo abbattibile lungo la parete e di una sedia.

ART. 53.

All'infermeria devono essere annessi, in locali del tutto separati ma contigui, un bagno, una latrina provvista di orinatoio e lavandino, per uso esclusivo dei ricoverati.

ART. 54.

Fermo il disposto dell'articolo 43 per il riscaldamento degli alloggi, il locale destinato a infermeria deve disporre di mezzi autonomi di riscaldamento, rispondenti ai requisiti igienici, atti ad assicurare una temperatura costante, non inferiore ai 18° C. con zero gradi all'esterno.

ART. 55.

Oltre la comune illuminazione, compresa quella sussidiaria azzurra, deve esistere nell'infermeria una lampada elettrica portatile.

TITOLO VIII.

ACQUA

ART. 56.

Il quantitativo minimo giornaliero di acqua dolce per i vari usi, escluso il bucato, non deve essere, nei climi temperati, inferiore a litri 15 *pro capite* pel personale di coperta e di camera e a litri 20 per quello di macchina.

Nei climi tropicali tali quantitativi saranno rispettivamente portati a litri 22 e a litri 30.

Dei quantitativi assegnati nei precedenti commi, dieci litri devono essere adibiti alla doccia.

A ogni persona di equipaggio sono inoltre concessi settimanalmente venti litri di acqua dolce per il lavaggio della biancheria personale.

ART. 57.

Fermo il disposto dell'articolo precedente, è consentito l'uso di acqua salata, fredda e calda, nei bagni e nelle doccie, a condizione che l'acqua di mare sia attinta fuori dei porti e sia condotta a bordo con le precauzioni necessarie e con l'osservanza delle norme igieniche.

ART. 58.

L'approvvigionamento idrico deve essere effettuato, per quanto concerne la provvista di acqua dolce, secondo le disposizioni stabilite nei vigenti regolamenti di sanità.

A tal'uopo le navi devono essere munite dei mezzi necessari e cioè:

a) di manichette di adatta sezione in buono stato di conservazione (quando non sia possibile effettuare il rifornimento mediante tubi metallici);

b) di bocchettoni di imbarco fissi, a chiusura ermetica, situati al di sopra del piano del ponte di almeno metri 0.30;

c) di casse di deposito (cisterne, gavoni, doppi fondi, ecc.);

d) di casse di distribuzione.

Quando l'acqua dolce è contenuta nei doppi fondi, dovranno installarsi speciali casse di deposito per l'acqua da bere, della capacità di almeno un quindicesimo del quantitativo totale di acqua dolce prescritto dall'articolo 56.

Per gli equipaggi delle navi da passeggeri valgono le norme del regolamento sul trasporto passeggeri.

ART. 59.

Le casse di deposito, da destinarsi esclusivamente per l'acqua dolce, ad eccezione dei gavoni e dei doppi fondi, devono essere di metallo, cementate a pennello, munite di passo d'uomo situato su una delle pareti laterali, con portello a chiusura ermetica e con tubi d'aria conformati in modo che non permettano l'introduzione di corpi estranei.

La capacità totale delle casse di deposito deve essere tale da contenere, oltre la quantità d'acqua prevista nell'articolo 56 per ogni

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

persona dell'equipaggio, anche un supplemento di riserva pari alla metà del fabbisogno complessivo stabilito nell'articolo stesso e ciò indipendentemente dai quantitativi di acqua fissati per i passeggeri.

ART. 60.

Le casse di deposito devono essere munite di adatti tubi di scarico situati in posizione tale da consentire l'esaurimento completo dell'acqua.

ART. 61.

Tali casse, tra loro indipendenti, devono essere munite di tubi di livello che permettano di controllare la quantità d'acqua esistente, senza dar luogo a immissione di strumenti dall'esterno.

Qualora ciò non sia possibile sarà consentito l'uso della sonda.

La sonda, destinata esclusivamente al servizio dell'acqua potabile, deve essere di nichelio o di metallo nichelato e raccomandata a una catenella, anch'essa nichelata, da conservarsi in apposita cassetta pure metallica.

I tubi da sonda devono avere chiusura ermetica ed essere sopraelevati sul piano del ponte. La loro apertura deve essere opportunamente protetta con un bordo rialzato.

ART. 62.

Qualora venga distribuita ai passeggeri di tutte le classi acqua refrigerata, questa deve del pari essere distribuita alle persone dell'equipaggio.

Nei climi tropicali la somministrazione dell'acqua refrigerata all'equipaggio è obbligatoria su tutte le navi.

La refrigerazione deve essere ottenuta mediante appositi impianti. È vietata l'aggiunta diretta del ghiaccio.

ART. 63.

Le navi che abbiano a bordo più di 30 persone tra equipaggio e passeggeri e che compiano traversate di oltre 10 giorni, devono essere munite di un apparecchio per distillare l'acqua del mare, tale da garantire ad ogni persona imbarcata una quantità di acqua dolce potabile non inferiore a 5 litri al giorno.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI VARIE.

ART. 64.

A bordo di ogni nave e sopra un ponte aperto, devono essere riservati uno o più spazi liberi, per la ricreazione delle persone dell'equipaggio franche dal servizio.

Tale spazio libero deve essere calcolato computando come minimo un metro quadrato per ciascun componente dell'equipaggio sulle navi da carico e mezzo metro quadrato sulle navi da passeggeri.

Per spazio libero s'intende quello che risulta dopo aver detratto l'area occupata da maniche a vento e da ogni altro ingombro sia inerente alla nave, sia dipendente dal carico.

ART. 65.

Gli spazi di cui al precedente articolo devono essere provvisti di adatti ombrinali e di tubi di scolo delle acque. A tali tubi devono essere applicati adatti dispositivi per impedire il riflusso a bordo dei materiali di rifiuto in via di essere scaricati nel mare.

ART. 66.

Durante le soste per operazioni di commercio in porti del Mar Rosso, del Golfo Persico, del Golfo di Aden o di zone aventi clima analogo le navi devono avere l'installazione della doppia tenda sul ponte di coperta, in corrispondenza degli alloggi dell'equipaggio, dei posti di ricreazione e dei posti fissi di lavoro situati immediatamente sotto coperta e che non siano protetti da sovrastrutture.

Lo spazio interposto fra le due tende deve essere di metri 0.30 per navi lunghe fino a 100 metri e metri 0.40 per navi di maggiore lunghezza.

ART. 67.

Le navi di cui all'articolo precedente devono essere provviste di cortine di tela da mettere fuori bordo, in corrispondenza degli alloggi, mediante adatti mezzi di sospensione (puntali, sagole, ecc.) in modo da assicurare una efficace protezione del fianco della nave esposto ai raggi solari.

Le cortine devono essere collocate a una distanza dalla murata di circa metri 2, con-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

una lunghezza non inferiore a metri 3, e tale comunque da assicurare un'efficace protezione degli alloggi.

ART. 68.

I locali, comunque destinati all'equipaggio, devono essere tenuti in perfette condizioni di pulizia e convenientemente pitturati; i dormitori scrupolosamente disinfettati e le latrine costantemente disinfettate.

Le casse d'acqua devono essere periodicamente vuotate e lavate.

La mobilia, gli indumenti e la biancheria devono essere accuratamente puliti.

Gli oggetti di mensa e utensili di cucina ed i recipienti destinati alla preparazione od alla conservazione di alimenti e bevande destinati all'equipaggio devono essere perfettamente stagnati in modo da evitare qualsiasi nocimento alla salute dell'equipaggio.

I ventilatori, i refrigeratori, gli apparecchi di riscaldamento, i disinfettatori e tutte le sistemazioni (pompe, tubolature, filtri, rubinetteria) dell'acqua dolce e dell'acqua salata per uso di bordo devono essere in perfette condizioni di efficienza.

TITOLO X.

ALIMENTAZIONE.

ART. 69.

Le tabelle viveri allegate ai contratti collettivi di lavoro, quando si tratti di navi destinate a traffici in zone tropicali od in climi freddi, devono essere formate con l'osservanza delle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

ART. 70.

Per i climi tropicali, deve sostituirsi una o due volte la settimana, la razione di carne con una di uova equivalente in potere alimentare e calorifico; il pesce conservato (secco o in scatola) deve sostituirsi con pesce fresco ogni qualvolta sia possibile al bordo di procurarlo.

Al personale di macchina deve essere anche somministrato mezzo litro di latte al giorno. A tutto l'equipaggio deve essere distribuito la mattina il caffè e latte (con $\frac{1}{4}$ di litro di latte, *pro capite*).

ART. 71.

La nave deve essere provvista della quantità di limoni occorrente per la distribuzione giornaliera all'equipaggio nonchè della

quantità di caffè o di tè e di zucchero occorrente per la confezione della bibita da distribuire al personale di guardia in macchina e caldaie (15 grammi di polvere di caffè o 10 grammi di tè e non meno di 25 grammi di zucchero *pro capite*) in sostituzione del rhum il cui uso predispone al colpo di calore.

Ai fini della profilassi contro lo scorbuto deve essere assicurata la somministrazione di almeno un limone al giorno per persona e ove non fosse possibile la somministrazione del frutto allo stato naturale, è obbligatoria la distribuzione a bordo di una equivalente quantità di succo di limone preparato in bottiglia.

ART. 72.

Per i climi glaciali o particolarmente freddi, si deve:

a) aumentare la quantità dei grassi sia sotto forma di condimento, sia come qualità delle carni fornite, somministrando due o tre volte la settimana quelle suine;

b) aumentare l'approvvigionamento dei limoni e di altra frutta fresca allo scopo di prevenire lo scorbuto;

c) aumentare, rispetto alle tabelle normali, la quantità di zucchero da somministrarsi giornalmente.

TITOLO XI.

VESTIARIO

ART. 73.

Nei climi tropicali, per la profilassi del colpo di sole, è obbligatorio l'uso continuo dell'elmo di sughero,

Dall'elmo devono essere protetti anche l'occipite e la nuca.

Il berretto, di qualsiasi foggia, può essere usato soltanto dopo il tramonto e prima del levare del sole.

È vietato al marittimo di esporsi ai raggi solari a capo scoperto.

ART. 74.

Nei suddetti climi, durante le ore più calde del giorno, le persone dell'equipaggio devono indossare vestiti leggeri, di colore bianco o chiaro, per evitare l'assorbimento dei raggi solari, e dopo il tramonto devono indossare abiti più pesanti per prevenire il raffreddamento del corpo.

L'uso della fascia di lana addominale è obbligatorio.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 75.

Il personale di servizio in coperta o a terra deve usare gli occhiali affumicati, infrangibili, non refrangenti, di colore bruno scuro, non celeste, per proteggere gli occhi dall'azione termica e chimica solare.

ART. 76.

Nei climi glaciali o particolarmente freddi, è obbligatorio l'uso di abiti di lana pesante e della fascia di lana addominale: il personale di guardia sul ponte, oltre gli stivali, deve portare il cappotto di pelliccia.

Il copricapo deve essere adatto a riparare la nuca e le orecchie.

Le persone dell'equipaggio devono portare guanti, manopole e, allo scopo di prevenire le oftalmie da neve, occhiali affumicati di forme e dimensioni opportune.

TITOLO XII.

NORME PER L'APPLICAZIONE
DELLA PRESENTE LEGGE

ART. 77.

Ai fini dell'applicazione della presente legge alle navi di nuova costruzione, valgono le norme seguenti:

1°) I piani delle navi di nuova costruzione saranno sottoposti all'esame della Commissione centrale di cui all'articolo 80 la quale formulerà proposte per la loro approvazione;

2°) La Commissione centrale potrà determinare quali deroghe alle prescrizioni della presente legge sia opportuno concedere per le navi di nuova costruzione di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate che siano giustificate da ragione di carattere tecnico.

I provvedimenti proposti dalla Commissione centrale sono resi esecutivi dal Ministero delle comunicazioni.

3°) La Commissione locale, di cui all'articolo 82, sedente nel porto nel quale ha luogo la costruzione della nave, quando la Commissione centrale non decida di procedervi direttamente a mezzo di propri delegati, eseguirà una visita a nave ultimata e prima che inizi il servizio per controllare, ai fini dell'osservanza della presente legge, se siano stati attuati i piani come approvati dal Ministero.

Il Ministro può ordinare, ai fini di cui al precedente comma, che le Commissioni locali eseguano una o più visite anche durante l'allestimento.

ART. 78.

Per le navi di cui al 2° comma dell'articolo 1°; le Commissioni locali di cui all'articolo 82, in base a disposizione dell'Autorità marittima, formuleranno proposte di modifiche e aggiunte alle sistemazioni e dotazioni esistenti per rendere le navi rispondenti alle condizioni igienico-sanitarie risultanti della presente legge.

Le proposte sono presentate dalla Commissione locale alla Capitaneria di porto, la quale le trasmette al Ministero delle comunicazioni accompagnandole con le sue osservazioni e con un preventivo particolareggiato che si farà rilasciare dal proprietario della nave, nei termini che saranno stabiliti dalla Capitaneria stessa.

Quando lo ritenga opportuno il Ministero potrà autorizzare le Capitanerie a rendere immediatamente esecutive, senza esame per parte della Commissione centrale, le proposte di modifiche e di aggiunte.

La Commissione locale, nell'adempimento del compito di cui al presente articolo, deve presentare proposte concrete e complete, accompagnate da piani dai quali risulti in qual modo si provvederà alle modifiche ai servizi, ai locali, alle strutture e alle altre sistemazioni e dotazioni esistenti e che siano conseguenti alle proposte stesse, indicando anche le modifiche riguardanti le tubolature e i circuiti elettrici ed eventualmente le pompe e i gruppi elettrogeni.

Il Ministero sottopone le proposte delle Commissioni locali, fatta eccezione per quelle di cui al terzo comma del presente articolo, all'esame della Commissione centrale per determinare per le navi di cui al 2° comma dell'articolo 1, sia per categorie, sia per singola unità, se e quali deroghe siano da concedere dall'osservanza delle norme della legge stessa, tenuto conto della stazza, delle possibilità tecniche, dell'età e delle caratteristiche delle navi e stabilire le modalità e i termini di esecuzione di lavori di modificazioni o di aggiunte alle sistemazioni esistenti.

ART. 79.

All'atto del compimento dei lavori prescritti a termine dell'articolo 78, e dopo constatato dalla Commissione locale che sono stati eseguiti in conformità di quanto stabi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

lito a mente dell'articolo stesso, sarà rilasciato alla nave un certificato dal quale risulti che la nave stessa è stata posta in regola con le norme della presente legge.

Tale certificato non dispensa, tuttavia, la nave dalle visite periodiche ed occasionali previste dall'articolo 83, sia per accertare che non sia stata apportata alle nuove sistemazioni alcuna variazione, sia per i fini in tale articolo stabiliti.

ART. 80.

Presso il Ministero delle comunicazioni — Sottosegretariato per la marina mercantile — è costituita una Commissione centrale per l'igiene degli equipaggi, composta:

1°) del direttore generale della Marina mercantile che la presiede;

2°) dell'ispettore generale tecnico della marina mercantile;

3°) del generale medico della Regia marina distaccato presso la predetta Direzione generale;

4°) del direttore capo della Divisione gente di mare;

5°) di un funzionario tecnico di grado non inferiore al VI addetto alla stessa Direzione generale.

6°) di un rappresentante del Ministero dell'interno — Direzione generale della sanità pubblica — di grado non inferiore al VI.

7°) di due rappresentanti della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

8°) di due rappresentanti della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;

9°) di un funzionario della Direzione generale della marina mercantile di grado non inferiore all'VIII, che eserciterà le funzioni di segretario.

Per le navi addette alla pesca, in luogo dei rappresentanti di cui ai punti 7° e 8° faranno parte della Commissione centrale un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali della pesca e un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori della pesca.

ART. 81.

La Commissione centrale, di cui all'articolo precedente, oltre ai compiti di cui agli articoli 77 e 78, dovrà anche esprimere parere su tutte le questioni, che, per l'applicazione delle norme contenute nella presente legge, le fossero sottoposte dal Ministero delle comunicazioni.

ART. 82.

Nei porti di Genova, Livorno, Napoli, Cagliari, Palermo, Messina, Catania, Bari, Ancona, Venezia, Trieste, Fiume sono istituite «Commissioni locali per l'igiene degli equipaggi» composte dal Comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui designato, che la presiede, dal medico di porto, da un ingegnere o perito del Registro italiano navale, da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento e da un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

Per gli adempimenti di cui alla lettera b) del successivo articolo 83 e per quelli previsti all'articolo 85 la Commissione si costituirà senza il rappresentante del Registro Italiano Navale.

Per le navi adibite alla pesca, le Commissioni sono composte dal medico di porto, da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali della pesca e da un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori della pesca.

Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà di istituire le Commissioni anche in altri porti del Regno.

ART. 83.

Spetta alle Commissioni locali di cui all'articolo precedente:

a) assolvere ai compiti indicati agli articoli 77,78,79;

b) eseguire visite sulle navi per vigilare sia sul funzionamento delle sistemazioni e dei servizi in applicazione della presente legge che sul rispetto dei principi generali igienico-sanitari per quanto attiene all'equipaggio.

Gli adempimenti prescritti dalle Commissioni locali sono resi esecutivi dal comandante del porto.

ART. 84.

Le visite di cui al precedente articolo sono periodiche od occasionali.

Le visite periodiche sono effettuate ogni sei mesi.

Le visite occasionali sono disposte dall'Autorità marittima, sempre che ne riconosca la opportunità, o di propria iniziativa, o su richiesta di persone dell'equipaggio, o su richiesta dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali degli armatori o della gente di mare.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Delle visite eseguite è formato un processo verbale da redigersi su apposito modello stabilito dal Ministero delle comunicazioni.

Copia del verbale, vistato dalla Capitaneria, è notificato al comandante della nave; per le navi di nuova costruzione, al proprietario.

ART. 85.

L'Autorità marittima, di propria iniziativa, o su richiesta della Federazione nazionale fascista della gente del mare o dei lavoratori della pesca, o di persone dell'equipaggio in numero non minore di un terzo, può disporre che le Commissioni locali procedano al controllo delle provviste di bordo destinate all'equipaggio, sia per la loro qualità, sia per la loro quantità in relazione al viaggio da compiere.

Dell'accertamento sarà fatto apposito processo verbale che sarà comunicato immediatamente all'Autorità marittima per i provvedimenti di sua competenza.

Ove risultino esistere a bordo viveri avariati insalubri o inadatti al consumo, l'Autorità marittima, sulla base dei risultati dell'accertamento effettuato dalla Commissione ne ordinerà lo sbarco per i conseguenti provvedimenti a norma di legge.

ART. 86.

Dei controlli eseguiti e delle prescrizioni fatte, sia al proprietario della nave che al Comando di bordo aventi relazione con le disposizioni della presente legge, sarà fatta menzione su di un apposito registro, la cui istituzione è obbligatoria a bordo di tutte le navi nazionali di qualunque tipo e stazza entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Spetta al Ministro delle comunicazioni approvare il modello di tale registro.

ART. 87.

Le disposizioni di cui agli articoli 8, 37, 48, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 88 sono obbligatorie per le navi facenti parte del naviglio mercantile nazionale alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ma a partire dal novantesimo giorno dalla data stessa.

Per le medesime navi, all'applicazione delle altre norme della presente legge dovrà essere provveduto nel termine che prescriverà, nave per nave, il Ministro delle comunicazioni e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1944.

Per le navi che vengano a far parte del naviglio mercantile nazionale per acquisto all'estero, posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al precedente comma sono obbligatorie a partire dal novantesimo giorno dalla immatricolazione delle navi stesse nel Regno e le disposizioni di cui al secondo comma entro il termine che sarà stabilito dal Ministro delle comunicazioni ed in ogni caso non oltre quattro anni dal giorno della immatricolazione.

ART. 88.

I medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui debbono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto, sono quelli indicati nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

TITOLO XIII.

SANZIONI.

ART. 89.

È in facoltà dell'Autorità Marittima di non concedere le spedizioni alle navi le cui condizioni d'igiene per l'equipaggio non siano conformi alle norme della presente legge.

ART. 90.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge il colpevole è punito con l'ammenda non inferiore a lire cinquecento nè superiore a lire diecimila, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

In caso di condanna del capitano o d'altra persona dell'equipaggio per l'inosservanza delle norme della presente legge, quando il colpevole risulta insolvente, l'armatore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA A.

TABELLA DEI MEDICINALI, OGGETTI DI MEDICATURA ED UTENSILI VARI DI CUI DEBBO NO ESSERE PROVVISTE LE NAVI DA TRAFFICO PORTUALE E DI RADA, QUELLE DI TRAFFICO GIORNALIERO COSTIERO, PESCHERECCIO E DA DIPORTO.

(Cassetta a 3 scompartimenti)

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	MODO DI CONSERVAZIONE	AZIONE CURATIVA E MODO D'IMPIEGARE IL MEDICINALE
1° SCOMPARTIMENTO					
MEDICINALI PER USO INTERNO.					
1	Bicarbonato sodico . . .	gr.	100	In boccia a collo largo con tappo di sughero	Nei casi di acidità di stomaco somministrarne mezzo cucchiaino da caffè in mezzo bicchiere di acqua
2	Cognac	»	300	In boccette con tappo di sughero	Eccitante tonico. Somministrarlo a cucchiaini con un po' di zucchero, preferibilmente allungato con un po' di acqua
3	Laudano liquido del Sydenham	»	25	In boccetta contagocce con la dicitura « Veleno »	Calmante nei dolori di stomaco, intestinali, diarrea. Somministrarne da 10 a 15 gocce in una zolletta di zucchero od in un cucchiaino di acqua
4	Piramidone, compresse da centigrammi 20	N.	10	In tubetti di vetro	Antinevralgico. Nell'emicrania, cefalea. Da 1 a 3 compresse nella giornata, alla distanza di 3 ore una dall'altra, lontano dai pasti
5	Cloridrato di chinino, compresse da centigrammi 20	»	40	In tubetti di vetro	Nelle febbri malariche somministrarne da 5 a 8 nelle 24 ore; 2 ogni 2 ore
6	Aspirina (acido acetilsalicilico) gr. 0,50, caffeina gr. 0,05 per ogni compressa	»	30	In tubetti di vetro da n. 10 compresse	Antireumatico. Somministrarne da 1 a 2 compresse al giorno, alla distanza di tre ore l'una dall'altra, sempre seguite da mezzo bicchiere d'acqua
2° SCOMPARTIMENTO					
MEDICINALI PER USO ESTERNO.					
1	Alcool denaturato . . .	gr.	500	In boccetta con tappo di sughero	Antisettico disinfettante. Per la medicazione delle ferite con batuffolo di cotone idrofilo bagnato di alcool strofinare leggermente sulla ferita per pulirne i margini e le parti vicine; con altro batuffolo simile poi si comprime per pochi istanti la ferita, tenendovelo appoggiato leggermente

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	MODO DI CONSERVAZIONE	AZIONE CURATIVA E MODO D'IMPIEGARE IL MEDICINALE
2	Benzina rettificata . . .	gr.	100	In boccetta con tappo di sughero	Digrassante la pelle nelle vicinanze delle ferite, escoriazioni, ecc.
3	Sali ammoniacali	»	30	In boccetta a collo largo con tappo smerigliato	Stimolante nei deliqui, svenimenti, cefalee, nella ubriachezza. Farne fiutare i vapori, avendo cautela di non far cadere delle gocce sugli occhi o sulla bocca
4	Tintura di jodio stabilizzata	»	50	In boccetta con tappo smerigliato con la dicitura « Veleno »	Antisettico, disinfettante della pelle in casi di escoriazioni, di punture, di ferite, di piaghe. Con batuffolo di cotone, bagnato di tintura, spennellare la ferita ed in giro ad essa. Leggero rivulsivo in caso di dolore di petto od articolare. A mezzo di un pennellino o con un batuffolo di cotone come sopra la si sparge sulla parte da trattare
5	Vaselina borica al 5 % .	»	100	In vaso di porcellana a bocca larga	Protettivo antisettico nelle scottature leggere. Se ne spalma un sottile strato su una compressa di garza, che si pone a contatto con la superficie della cute scottata

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	MODO DI CONSERVAZIONE
3° SCOMPARTIMENTO				
MEDICATURE ED OGGETTI VARI.				
1	Bende di mussola idrofila (m. 5 × 0.06) . . .	N.	8	In scatola di cartone
2	Bende di cambric (m. 5 × 0.08)	»	4	In scatola di cartone
3	Compresse di mussola idrofila sterilizzata (centimetri 15 × 20)	»	20	In scatola di cartone
4	Cerotto adesivo (m. 5 × 0.025) rotolo	»	1	In scatola di cartone
5	Cotone idrofilo	gr.	500	In pacchi da gr. 25.
Medicatura preparata:				
6	(1 ^a grandezza)	N.	1	..
7	(2 ^a grandezza)	»	2	..
8	(3 ^a grandezza)	»	4	..
9	Pacchetti di medicatura individuale	»	10	..
10	Cono apribocca di legno a vite	»	1	..
11	Forbice comune	»	1	..
12	Guanto per frizioni	»	1	..
13	Laccio emostatico	»	1	..

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA B.

TABELLA DI MEDICINALI, OGGETTI DI MEDICATURA, MATERIALI VARI DI CUI DEBBONO ESSERE PROVVISI LE NAVI ADIBITE AL PICCOLO TRAFFICO ED ALLA PESCA IN ALTO MARE.

(*Armadietto o cassetta a scompartimenti*).

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	MODO DI CONSERVAZIONE	AZIONE CURATIVA E MODO D'IMPIEGARE IL MEDICINALE
MEDICINALI PER USO INTERNO.					
1	Aspirina (acido acetilsalicilico) gr. 0,50 Caffeina gr. 0,05 per ogni compressa	N.	50	In tubetti di vetro da n. 10 compresse	Nei dolori di testa, nelle febbri reumatiche somministrarne da 1 a 3 compresse nella giornata alla distanza di 3 ore una dall'altra sempre seguite da $\frac{1}{2}$ bicchiere d'acqua. Vedi anche « piramidone »
2	Ammoniaca	gr.	50	In boccetta con tappo smerigliato	Nei deliqui, negli svenimenti, ecc. versarne alcune gocce su di un batuffolo di cotone e farla aspirare. Nell'ubriachezza farne bere 10 gocce in un bicchiere d'acqua tiepida
3	Bismuto sottonitrato gr. 0,50 Oppio gr. 0,01 ogni compressa	N.	30	In tubetti	Nelle diarree abbondanti, somministrarne da 3 a 5 nelle 24 ore alla distanza di 3 ore fra una compressa e l'altra. (Vedi anche laudano)
4	Chinino idroclorato grammi 0,20 ogni compressa	»	80	In tubetti	Nelle febbri malariche somministrarne da 5 a 8 nelle 24 ore; 2 ogni due ore
5	Cognac	gr.	500	In boccetta con tappo di sughero	Nei deliqui, svenimenti, somministrarlo a cucchiaini con un po' di zucchero preferibilmente allungato in un po' d'acqua
6	Laudano liquido del Sydenham	»	25	In boccetta con tagocce	Calmante nei crampi di stomaco, dolori di stomaco, diarree, coliche intestinali da freddo. Somministrarne da 10 a 15 gocce in una zolletta di zucchero od in un cucchiaino di acqua. (Vedi anche bismuto sottonitrato e oppio)
7	Olio di ricino.	»	200	In boccetta con tappo smerigliato	Azione purgativa; da 3 a 4 cucchiainate in poca acqua con cognac o succo di limone
8	Piramidone gr. 0,20 ogni compressa	N.	20	In tubetti di vetro di 10 compresse	Nei dolori di testa (emicrania, cefalea), nelle nevralgie. Somministrarne da 1 a 3 compresse nelle 24 ore alla distanza di 3 ore una dall'altra. (Vedi anche aspirina)

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	MODO DI CONSERVAZIONE	AZIONE CURATIVA E MODO D'IMPIEGARE IL MEDICINALE
9	Potassio bromuro gr. 0,50 ogni compressa	N.	40	In tubetti di vetro di 10 compresse	Calmante del sistema nervoso, nella insonnia, negli stati di forte agitazione, se ne prendono da 1 a 4 tavolette al giorno sciolte in acqua zuccherata ad intervalli di 2 ore una dall'altra
10	Sodio bicarbonato. . . .	gr.	300	In boccia a largo collo con tappo di sughero	Nei casi di acidità di stomaco, somministrarne mezzo cucchiaino in mezzo bicchiere di acqua
11	Solfato di magnesio . . .	»	300	In boccia a largo collo con tappo smerigliato	Lassativo e purgante. Come lassativo basta un cucchiaino colmo da caffè in mezzo bicchiere d'acqua tiepida. Come purgante somministrarne un cucchiaino e mezzo sciolto in un bicchiere di acqua tiepida. Prenderlo sempre a digiuno.

MEDICINALI PER USO ESTERNO.

1	Acetato basico di piombo, liquido (S. O.) (Veleno)	gr.	250	In boccetta a tappo smerigliato	Nelle contusioni, distorsioni, lussazioni. Si adopera sciogliendone un cucchiaino in due bicchieri d'acqua. In questa soluzione si imbevono compresse di cotone o di tela che si applicano sulla parte malata dopo averle spremute. Tali compresse si rinnovano spesso. Non applicare mai la compressa sulle ferite, sul viso, bocca, occhi. La soluzione, detta anche acqua vegeto-minerale, è velenosa, quindi chi la tocca deve evitare di portare le mani alla bocca; accuratamente lavarle ogni qualvolta si sono toccate le compresse imbevute
2	Acqua ossigenata (a 12 volumi)	»	200	In boccette con tappo di sughero contenenti ciascuna gr. 50 di liquido	Per la medicazione delle ferite, versarne su queste alcune gocce e poi asciugare con garza sterile al termine dello sviluppo di bollicine gassose
3	Alcool denaturato	»	1.000	In bottiglia con tappo di sughero	Antisettico, disinfettante. Per la medicazione delle ferite strofinare leggermente su di esse con batuffolo di cotone imbevuto di alcool pulendone anche i margini e le parti vicine; con altro batuffolo anch'esso imbevuto di alcool si comprime per pochi istanti la ferita, tenendolo appoggiato leggermente.

XXX^A LEGISLATURA — I DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	MODO DI CONSERVAZIONE	AZIONE CURATIVA E MODO D'IMPIEGARE IL MEDICINALE
4	Benzina rettificata . . .	gr.	200	In boccetta con tappo di sughero	Per digrassare la pelle nelle vicinanze delle ferite, nelle escoriazioni, ecc.
5	Gocce odontalgiche (boccetta)	N.	1	Boccetta originale	Nel caso di dolore di denti, dovuto a carie, si faccia cadere una goccia su un batuffolino di cotone che deve essere introdotto con uno stecchino nel foro del dente. Aver cura di evitare che il batuffolino imbevuto del liquido tocchi la lingua o le gengive essendo il liquido caustico (bruciante)
6	Linimento oleocalcareo .	gr.	500	In boccetta a collo largo con tappo di sughero (agitare, prima dell'uso)	Calmante nelle scottature; applicare le compresse di garza imbevuta del liquido oleoso sulla parte scottata dopo aver antisetticamente aperte e svuotate le vescicole esistenti
7	Linimento di sapone e canfora (Balsamo di Opodeldoch)	»	500	In vasetti di porcellana, ben tappati, ciascuno gr. 100 di linimento.	Calmante dei dolori muscolari da strapazzo, da sforzo, da assideramento. Messa sul palmo della mano una quantità come una noce, si strofina leggermente sulla parte dolente fino a che il medicamento appare riassorbito del tutto dalla pelle. Proteggere poscia la parte strofinata con una strato di cotone ed una fasciatura
8	Soluzione a freddo saturata di acido borico	»	500	In bottiglia con tappo di sughero	Antisettico e disinfettante leggero. Usarlo per lavaggio oculare nei casi di infiammazione degli occhi, usando la soluzione allungata con altrettanta acqua bollita calda
9	Tintura di jodio stabilizzata	»	100	In boccetta con tappo smerigliato	Antisettico disinfettante della pelle, in casi di escoriazioni, punture, ferite, piaghe. Con batuffolo di cotone bagnato nella tintura spennellare la ferita e la parte che la circonda. A mezzo di un pennellino o con un batuffolo di cotone, imbevuto di liquido, lo si sparge sulla parte da trattare
10	Pomata all'ittiolio e belladonna	»	200	In vasetti di porcellana	Come risolvente (nei bubboni) e nei dolori lievi, ecc. Spalmarne un sottile strato su di una compressa di garza la quale poi viene posta a contatto della regione malata

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quan- tità	MODO DI CONSERVAZIONE	AZIONE CURATIVA E MODO D'IMPIEGARE IL MEDICINALE
MEDICINALI PER USO IPODERMICO.					
1	Caffeina e benzoato sodico ana cg. 20 ogni cc. di so- luzione acquosa	fiale	10	In scatole di car- tone con limetta	Eccitante del cuore. Praticare una o due iniezioni alla distanza di sei ore una dall'altra nei casi di debolezza cardiaca.
2	Canfora cg. 20, Olio di mandorle dolci, cc. 1, in fiale	»	10	In scatole di car- tone con limetta	Eccitante e stimolante del cuore; si possono praticare da 4 a 6 iniezioni nelle 24 ore, interca- landone qualcuna di caffeina.
3	Morfina cloridrato centi- grammi 1 ogni cmc. di soluzione acquosa, in fiale	»	5	In scatole di car- tone con limetta	Calmante potente del dolore ne- vralgico o di altra natura. Pra- ticare una sola iniezione nelle 24 ore, escludendo i bambini e i vecchi.

AVVERTENZE.

1. — Per rendere più sicura l'azione curativa del medicinale in compresse devesi frantumare e sminuzzare più che sia possibile la compressa, facendola seguire da qualche sorso d'acqua calda zuccherata.

2. — L'iniezione ipodermica o sottocutanea, praticata con apposita siringa, è innocua se eseguita con le necessarie precauzioni ed è causa di gravi inconvenienti, se si trascurano tali precauzioni.

Chi pratica le iniezioni deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) sterilizzare siringa ed ago bollendoli in un piccolo recipiente, con acqua per 10 minuti almeno e lasciandola raffreddare. In caso di urgenza potrà praticarsi la disinfezione della siringa, aspirando prima dell'alcool puro o denaturato e cacciandolo più volte con manovra di va e vieni dello stantuffo: tenere poi nell'alcool stesso per alcuni minuti la siringa e l'ago;

b) lavarsi le mani e le unghie con acqua, sapone e spazzolino, e poi strofinarle con batuffolo di cotone imbevuto di alcool denaturato;

c) la parte della pelle in cui dovrà essere praticata l'iniezione sarà accuratamente digrassata con etere, strofinandola con batuffolo di cotone imbevuto di tale medicamento.

Nei casi in cui la pelle è sudicia, digrassarla prima con la benzina e poi toccarla con la tintura di iodio, facendola asciugare prima di praticare l'iniezione;

d) riempire la siringa del medicamento da iniettare, eseguendo la seguente manovra: prendere la siringa dall'acqua, montare l'ago, da cui sia stato tolto il filo metallico, innestandolo bene, e prendendolo per la base, fare uscire dalla siringa le gocce d'acqua rimaste dentro, con successivi movimenti di va e vieni impressi allo stantuffo, rompere il collo affilato della fialetta con il medicamento, dopo averlo intaccato con la limetta, proteggendo le dita con batuffolo di cotone, introdurre nell'interno della fiala l'ago montato sulla siringa, aspirare tutto il contenuto della fialetta, tirando in su adagio adagio lo stantuffo, porre la siringa in posizione verticale con l'ago rivolto in su e spingere dolcemente lo stantuffo per fare uscire le bollicine di aria, che eventualmente fossero rimaste nel liquido.

e) praticare la iniezione curando di afferrare e sollevare con il pollice e l'indice della mano sinistra una piega della pelle nel punto scelto ove praticarla (i punti da preferirsi sono: torace, dorso, lato esterno delle braccia e delle coscie, parte alta della natica) e, presa bene la siringa per il suo corpo con il pollice e medio della mano destra, tenendo l'indice appoggiato all'estremità libera dello stantuffo, infiggere l'ago con colpo sicuro e risoluto alla base della piega della pelle, introducendolo in senso orizzontale, e poscia spingere adagio lo stantuffo con l'indice destro fino a svuotare la siringa.

Penetrato il liquido, le dita della mano sinistra, occupate a sollevare la piega della pelle, stringono questa più forte nel momento in cui con movimento brusco e rapido si ritira l'ago dalla pelle.

Con un batuffolo imbevuto di alcool, si strofina facendo leggera pressione nel punto in cui era penetrato l'ago;

f) ripulire la siringa aspirando e cacciando fuori più volte l'acqua nella quale essa era stata bollita e poscia asciugare ogni cosa ed introdurre lo stiletto nell'ago, dopo averlo passato in vaselina per mantenere sempre pervio il suo lume. Quando si inietta olio canforato, la siringa va lavata con etere e poi con alcool, poscia va asciugata.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	MODO DI CONSERVAZIONE
MEDICATURE.				
1	Bende di mussola idrofila (m. 5 × 0.05) . . .	N.	12	In due pacchi o scatola di cartone, (ciascuna benda protetta da involucro proprio)
2	Bende di mussola idrofila (m. 5 × 0.09) . . .	»	12	In due pacchi o scatola di cartone, (ciascuna benda protetta da involucro proprio)
3	Bende di cambric idrofilo (m. 5 × 0.08) . . .	»	12	In due pacchi o scatola di cartone (ciascuna benda protetta da involucro proprio)
4	Cerotto adesivo rotolo (m. 5 × 0.025)	»	1	—
5	Cerotto adesivo rotolo (m. 5 × 0.05)	»	1	—
6	Compresses sterili di mussola idrofila (m. 0.18 × 0.40)	»	24	In due pacchi o scatole di cartone
7	Cotone idrofilo	gr.	1000	In 20 pacchi da gr. 50
Medicatura preparata:				
8	(1 ^a grandezza)	N.	2	—
9	(2 ^a grandezza)	»	4	—
10	(3 ^a grandezza)	»	8	—
11	Pacchetti individuali di medicatura	»	12	—
12	Spilli di sicurezza	»	24	In scatola
13	Triangoli di cotone	»	6	In scatole di cartone
DISINFETTANTI.				
1	Calce viva	kg.	10	In recipienti di latta ermeticamente chiusi
2	Soluzione saponosa di fenolo (creolina)	»	5	In recipienti di latta ermeticamente chiusi
3	Ipoclorito di calcio	»	25	In barile o cassetta di legno

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	MODO DI CONSERVAZIONE
OGGETTI VARI.				
1	Apribocca conico di legno	N.	1	..
2	Bacinella di ferro smaltato rettangolare . . .	»	1	..
3	Forbice comune	»	1	..
4	Guanti per frizioni	»	1	..
5	Lampada di vetro ad alcool con treppiede .	»	1	..
6	Pentolina di ferro smaltato	»	1	..
7	Reti metalliche orlate per fratturati	»	4	..
8	Siringa di vetro (Lüer) da cmc. 2 con 4 aghi.	»	2	..
9	Stecche di legno (misure varie per fratturati) . .	»	6	..
10	Termometro clinico	»	1	..
11	Guida per pronti soccorsi ammalati e feriti .	»	1	..
12	Laccio emostatico	»	1	..

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	ANNOTAZIONI
PER LA PROFILASSI ANTIVENEREA			
<i>Medicinali.</i>			
Pomata antiluetica (lanolina gr. 90, vaselina gr. 10, calomelano gr. 30)	gr.	250	Il marittimo, che ha avuto rapporti sessuali, appena tornato a bordo, dovrà eseguire le seguenti pratiche precauzionali:
Sapone molle verde	»	200	1°) Lavaggio esterno del prepuzio e glande, prima con sapone verde ed acqua, indi con un batuffolo di cotone idrofilo, imbevuto di soluzione di permanganato di potassio, all'1 per 4000, (una tavoletta da sciogliersi bene in un litro d'acqua)
Tavolette di permanganato di potassio (gr. 0.25 ognuna)	N.	100	
<i>Oggetti vari e medicatura.</i>			
Siringhe di ebanite e vetro (per iniezioni endouretrali)	»	6	2°) Iniezione, nell'uretra anteriore, di una siringa di soluzione recente di permanganato di potassio all'1 per 4000, da trattenersi in situ per 3 minuti primi
Pacchi di cotone idrofilo da gr. 250.	»	2	
Bottiglia per soluzione di permanganato di potassio	»	1	3°) Spalmare accuratamente il glande, il prepuzio, il solco balano-prepuziale, il frenulo, con la pomata di calomeiano al 30 per cento
Bicchieri di ferro smaltato	»	3	
Vasetti per pomata antiluetica da gr. 100	»	2	
Vasetti per sapone molle verde . .	»	2	
Spatole di corno	»	2	
Bacinelle reniformi	»	2	
Cassetta (per contenere tutto il materiale elencato)	»	1	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA C.

TABELLA DEI MEDICINALI, OGGETTI DI MEDICATURA ED UTENSILI VARI, DI CUI DEBONO ESSERE PROVVISI LE NAVI DA CARICO ADDETTE A VIAGGI DI LUNGO CORSO E DI GRAN CABOTAGGIO (NON AVENTI MEDICO A BORDO).

(*Armadietto farmaceutico a compartimenti*).

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	MODO DI CONSERVAZIONE	AZIONE CURATIVA E MODO D'IMPIEGARE IL MEDICINALE
1° COMPARTIMENTO.					
MEDICINALI DI USO INTERNO.					
(<i>1° Medicinali solidi od in polvere</i>).					
1	Calcio cloruro (da non confondersi coll'ipoclorito di calcio, velenoso, volgarmente chiamato cloruro e comunemente usato per le disinfezioni)	gr.	100	In boccia a collo largo e tappo smerigliato	Utile nelle emorragie di qualsiasi genere. Si somministra per bevanda in soluzione acquosa, (un cucchiaino da caffè in mezzo litro d'acqua), a mezzi bicchieri 2 a 4 volte nella giornata subito dopo i pasti
2	Camomilla fiori	»	250	»	Leggero calmante del sistema nervoso. Utile nei disturbi nervosi, nei bruschi stati emotivi, nelle coliche e crampi dello stomaco e dell'intestino. Si somministra sotto forma di infuso (in un pentolino, ove trovasi la quantità di un bicchiere d'acqua in ebollizione, si versa un cucchiaino da caffè di fiori di camomilla, togliendo subito dal fuoco il pentolino, e lasciandolo riposare coperto per 5 minuti). Il liquido viene filtrato attraverso un pannolino e somministrato con zucchero.
3	Magnesia citrato effervescente	»	400	»	Purgante mite e lassativo. Se ne prendono da 2 a 3 cucchiaini da tavola sciolto in acqua
4	Magnesia solfato	»	500	In boccia a collo largo e tappo smerigliato	In piccole dosi lassativo, in dose elevata energico purgante. Nelle malattie del fegato, del cuore e del rene diminuisce la congestione. Come lassativo se ne prende mezzo cucchiaino a digiuno al mattino in un mezzo bicchiere d'acqua tiepida. Come purgante un cucchiaino da tavola sciolto in un bicchiere di acqua tiepida a digiuno.
5	Ostie	N.	500	In recipiente metallico	Rammollite con acqua, servono per avvolgere medicinali in polvere o in compresse frantumate e tritate, facilitandone la somministrazione per bocca

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	MODO DI CONSERVAZIONE	AZIONE CURATIVA E MODO D'IMPIEGARE IL MEDICINALE
6	Potassio ioduro	gr.	75	In boccetta a collo largo e tappo smerigliato	Attivante il ricambio organico. Nella sifilide dopo la cura mercuriale, nel reumatismo cronico, nelle intossicazioni da mercurio o da piombo, nell'arteriosclerosi, nell'asma con enfisema, nella bronchite cronica specialmente secca. Si scioglie con altrettanta acqua distillata e si conserva in boccetta contagocce colorata, prendendone 6 gocce in due volte il primo giorno ed aumentando di 4 gocce ogni giorno successivo fino ad un massimo di 50 gocce. Prenderlo diluito in molta acqua e cercare di saggiare la tolleranza individuale, sospendendo la cura nei casi in cui si iniziano fenomeni di intolleranza (irritazione nasale, lacrimazione, salivazione profusa, faringiti e laringiti, acne, cefalea, vertigini, ecc.)
7	Potassio tartrato acido (cremor tartaro)	»	500	In boccetta a collo largo e tappo smerigliato	Blando lassativo. Come tale si usa sciolto in molta acqua (un cucchiaino da tavola in un litro d'acqua da bibita). Come leggero purgante un cucchiaino da tavola sciolto in un bicchiere d'acqua a digiuno al mattino
8	Sodio bicarbonato.	»	500	In boccetta a collo largo e tappo smerigliato	Alcalino, antiacido. Neutralizzante l'eccessiva acidità del succo gastrico e degli acidi anormali derivanti da lente digestioni. Nei bruciori e nei catarrhi dello stomaco, dell'intestino, delle vie biliari, dei bronchi. Se ne prende un mezzo cucchiaino da caffè in poca acqua due ore dopo i pasti come antiacido. Nelle affezioni catarrali dei bronchi se ne somministra un cucchiaino da caffè in una decozione, che si berrà tiepida nel corso della giornata
9	Sodio solfato	»	1000	In boccetta a collo largo e tappo smerigliato	Lassativo e purgante. Si adopera come il solfato di magnesio a cui si può unire somministrando un cucchiaino dell'uno e dell'altro sciolto in acqua tiepida per avere una azione purgativa forte
10	Tiglio fiori	»	250	In boccetta a collo largo e tappo smerigliato	Provoca il sudore e calma i nervi. Nelle infreddature, nei crampi dello stomaco, nella eccitazione nervosa. Si somministra sotto forma di decozione nello stesso modo come si è detto per i fiori di camomilla

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	MODO DI CONSERVAZIONE	AZIONE CURATIVA E MODO D'IMPIEGARE IL MEDICINALE
<i>(2° Medicinali liquidi).</i>					
11	Alcoolito di menta	gr.	20	In boccetta contagocce	Utile nei disturbi nervosi dello stomaco, specie nelle digestioni lente con produzione di gas. Usato anche per correggere il cattivo sapore di alcune porzioni medicamentose. (Somministrarne 10 gocce 3 volte nella giornata in acqua zuccherata ovvero aggiungere 30 gocce nella soluzione di cloruro di calcio)
12	Laudano liquido del Sydenham	»	30	In boccetta contagocce	Sedativo, calmante. Nei crampi di stomaco (dolori da freddo), nelle coliche del fegato e dell'intestino, nella diarrea. Somministrarne per bocca da 10 a 15 gocce in un po' d'acqua o in una zolletta di zucchero, ripetendo anche la dose ogni 6 ore per 2-3 volte. Nello spasmo della vescica urinaria e della ultima porzione dell'intestino somministrarne per clistere da 20 a 30 gocce in 100 grammi di acqua bollita tiepida, curando di far trattenere il liquido da 30 a 40 minuti. (Vedi anche « polvere del Dower », « bismuto sotto-nitrato con oppio »)
13	Cognac	»	1.000	In 2 bottiglie	Nei deliqui, svenimenti. Somministrarlo a cucchiaini con un po' di zucchero preferibilmente allungato in un po' d'acqua
14	Liquore anisato d'ammonio	»	50	In boccetta a tappo smerigliato	Stimolante nell'ubriachezza. Espettorante nel catarro bronchiale. Se ne prendono da 10 a 20 gocce in un cucchiaino di acqua od in una zolletta di zucchero, ripetendo la stessa dose 3 volte nelle 24 ore con intervallo di 4 ore da una volta all'altra
15	Olio di ricino.	»	500	In bottiglia a tappo smerigliato	Purgante energico in dosi forti da 2 a 4 cucchiaini da tavola in un po' d'acqua con cognac o succo di limone
16	Poligala senega (estratto fluido F. U.)	»	100	»	Fluidifica i catarri bronchiali e facilita la espettorazione. Si usa nel catarro bronchiale cronico e negli ultimi stadi di quello acuto. Per avere una buona pozione di poligala, si preparano prima gr. 300 di

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	MODO DI CONSERVAZIONE	AZIONE CURATIVA E MODO D'IMPIEGARE IL MEDICINALE
					<p>acqua bollita e ben zuccherata; ad essa si aggiunge uno o due cucchiaini di estratto fluido di poligala, un cucchiaino di bicarbonato di soda, 40 gocce di liquore anisato di ammonio. Il tutto agitato mescolando i componenti, si somministra all'infermo a cucchiainate, (2 cucchiaini da tavola ogni 2 ore), possibilmente tiepido</p>
17	Tintura amara composta (tintura china, colombo, rabarbaro, noce vomica, genziana anagr. 10)	gr.	40	In boccetta contagocce	Amaro, stimolante dell'appetito, della secrezione e motilità gastrica ed intestinale. Se ne prendono da 15 a 20 gocce in un po' d'acqua zuccherata mezz'ora avanti i pasti
18	Tintura alcoolica di valeriana	»	40	»	Antispasmodico e sedativo. Nell'insonnia nervosa, nell'isterismo, negli spasmi muscolari, nelle palpitazioni, nei fenomeni d'angoscia. Se ne somministrano da 20 a 30 gocce specialmente unite a tisane calmanti di fiori di tiglio o di camomilla. (Vedi anche « bromuro di potassio »)
<i>(3° Medicinali sotto forma di compresse).</i>					
19	(Acido acetilsalicilico) Aspirina gr. 0,50, caffeina gr. 0,05 per tavoletta	N.	100	In boccetta a collo largo a tappo smerigliato	Antireumatico, febbrifugo, analgesico. Nelle febbri reumatiche, nel reumatismo articolare acuto, nel reumatismo muscolare, nell'influenza, nei raffreddori in genere, nei dolori di testa. Somministrarne da 2 a 3 compresse nella giornata, alla distanza di 3 ore una dall'altra, facendole sempre seguire da mezzo bicchiere di acqua calda zuccherata. È controindicata nell'influenza con grave abbattimento e nelle persone in cui il cuore non funziona bene. (Vedi anche « piramidone », « salicilato di sodio »)
20	Bismuto sottonitrato gr. 0,50, oppio gr. 0,02 per tavoletta	»	100	In boccetta a collo largo a tappo smerigliato	Astringente intestinale. Nelle diarreë abbondanti somministrare da 3 a 5 compresse nella giornata, alla distanza di 3 ore fra l'una e l'altra. (Vedi anche « polvere del Dower »)
21	Cascara sagrada compresse da gr. 0,30	»	100	In boccetta a collo largo a tappo smerigliato	Lassativo e purgativo. Contro la stitichezza abituale, da atonia intestinale. Somministrare da 1 a 2 compresse la sera, (3 ore dopo il pasto), prima di coricarsi

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quan- tità	MODO DI CONSERVAZIONE	AZIONE CURATIVA E MODO D'IMPIEGARE IL MEDICINALE
22	Chinino bisolfato compres- se da gr. 0,20	N.	500	In boccetta a collo largo a tappo smerigliato	Antimalarico, tonico. Nella mala- ria a scopo curativo si sommi- nistrano da 6 a 10 compresse nella giornata, 2 ogni due ore, da consumarsi preferibilmente 6 ore avanti l'inizio della feb- bre. A scopo profilattico o pre- ventivo, in ancoraggi in zone malariche, prenderne da 2 a 3 compresse al giorno fino ad una settimana dopo aver la- sciato il predetto ancoraggio
23	Codeina compresse da gr. 0,02	»	100	In boccetta a collo largo a tappo smerigliato	Calmante della tosse stizzosa. Da prenderne una alla volta (al massimo 4-6 nelle 24 ore)
24	Efetonina (compresse)	»	20	In boccia a collo largo a tappo smerigliato	Nell'asma bronchiale. Sommini- strarne da mezza a 2 compresse nelle 24 ore con l'intervallo minimo di 4 ore
25	Piramidone (compresse da gr. 0,20)	»	50	»	Antipiretico, analgesico. Nelle ma- lattie infettive acute (scarlat- tina, polmonite, tifo, influenza, reumatismo articolare acuto, ecc.) come antipiretico e nelle nevralgie, cefalee, nevriti, ecc., come analgesico. Sommini- strarne da 2 a 3 compresse nelle 24 ore, con intervallo di 3 ore da una all'altra. (Vedi anche « aspirina con caffeina », « sali- cicato di sodio »)
26	Polvere del Dower (com- presse da gr. 0,10)	»	100	»	Espettorante e calmante. Nei ca- tarrì bronchiali acuti e cronici, nei catarri tracheali, nei ca- tarrì intestinali cronici, accom- pagnati da spasmo e da dolori colici, nelle diarree. Sommini- strarne da 4 a 8 compresse nella giornata, con l'intervallo di 2 ore una dall'altra. (Vedi anche « bismuto sottonitrato ed oppio », « laudano »)
27	Potassio bromuro (cubet- ti da gr. 0,50)	gr.	30	»	Calmante del sistema nervoso. Nell'insonnia nervosa e negli stati di forte agitazione. Se ne prendono da 2 a 4 nelle 24 ore, sciolte in acqua zuccherata, con l'intervallo di 2 ore da una compressa all'altra. (Vedi an- che « camomilla », « tintura di valeriana »)

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	MODO DI CONSERVAZIONE	AZIONE CURATIVA E MODO D'IMPIEGARE IL MEDICINALE
28	Potassio solfoguaiacolato (tiocolo), compresse da gr. 0,50)	N.	100	In boccia a collo largo a tappo smerigliato	Antisettico delle vie respiratorie nelle bronchiti acute e croniche con espettorazione grassa, abbondante. Se ne somministrano da 2 a 4 compresse nelle 24 ore, con l'intervallo di 6 ore da una all'altra
29	Rabarbaro e podofillina (rabarbaro gr. 0,30, podofillina gr. 0,02 per ogni compressa) . . .	»	50	»	Blando lassativo, eccita i movimenti intestinali e gastrici, nonché la secrezione biliare. Nella stitichezza abituale, nei calcoli epatici, nell'itterizia, nel catarro intestinale cronico. Se ne prendono da 2 a 4 compresse nelle 24 ore, tritate e messe in ostia, con intervallo di 4 ore una dall'altra. Come blando lassativo ne sono sufficienti 2 da prendersi a tarda ora della sera, prima di andare a letto
30	Sodio salicilato (compresse da gr. 0,50)	»	200	»	Nel reumatismo articolare acuto febbrile, nelle febbri reumatiche, nelle tonsilliti acute febbrili, nei raffreddori. Se ne prendono da 4 a 6 compresse al giorno, alla distanza di 2 ore una dall'altra, con un po' d'acqua bicarbonata zuccherata e cognac. (Vedi anche « aspirina con caffeina » « piramidone »)
31	Urotropina (compresse da gr. 0,50)	»	200	»	Antisettico delle vie urinarie e delle vie biliari. Nelle cistiti, nelle pieliti, nelle infiammazioni della cistifellea e delle vie biliari, nella blenorragia, ecc. Se ne prendono da 2 a 3 compresse al giorno, sciolte con acqua, alla distanza di 3 ore da una compressa all'altra
32	Veronal (compresse da gr. 0,25)	»	30	»	Ipnotico, sedativo, calmante, <i>da usare con molta precauzione.</i> Nell'insonnia nervosa, da dolore fisico, negli stati di eccitazione motoria e psichica, (controindicato nelle persone affette da lesioni cardiaca e renale). Se ne prendono da 1 a 3 compresse. <i>Non superare mai le tre compresse nelle 24 ore.</i> Somministrarle insieme ad un infuso caldo di camomilla, con l'intervallo di 4 ore da una compressa all'altra

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quan- tità	MODO DI CONSERVAZIONE	AZIONE CURATIVA E MODO D'IMPIEGARE IL MEDICINALE
<p>2° COMPARTIMENTO. MEDICINALI PER USO ESTERNO.</p>					
1	Acqua ossigenata	gr.	400	In boccette da gr. 50 con tappo di sughero raffinato	Ossidante, deodorante, emostatico ed antisettico. Nella gengivite, nella stomatite mercuriale, nelle tonsilliti od angine, fare dei gargarismi sciogliendo un cucchiaino di acqua ossigenata in un bicchiere di acqua comune. Nella medicazione delle ferite versare su queste alcune gocce di acqua ossigenata
2	Alcool canforato	»	400	In boccette da gr. 200 con tappo di sughero	Analgesico, usato per frizioni nei dolori articolari e muscolari, specialmente di natura reumatica
3	Alcool denaturato	»	3.000	In bottiglie con tappo di sughero	Antisettico, disinfettante. Nella medicazione delle ferite con battuffolo di garza imbevuto di alcool strofinare leggermente la ferita e poi i margini di essa e la pelle vicina; con altro battuffolo, anch'esso imbevuto di alcool, si comprime per pochi istanti la ferita tenendolo appoggiato leggermente e poi coprire con garza sterile
4	Amido polverato	»	500	In boccia a collo largo e tappo smerigliato	Come assorbente e protettivo nelle piaghe cutanee e nell'eczema umido
5	Ammoniaca	»	50	In boccetta a tappo smerigliato	Come caustico si usa nelle morsicature di animali velenosi, punture d'insetti, applicando sul punto leso qualche goccia. Fiu-tata giova nei deliqui e nelle sincopi. Utile negli stati di ubbriachezza (in un bicchiere di acqua tiepida mettere 10-20 gocce di ammoniaca e somministrare per bocca)
6	Benzina rettificata	»	500	In boccetta con tappo di sughero	Si usa per digrassare la cute nelle vicinanze delle ferite, delle escoriazioni, ecc., per togliere lo strato medicamentoso lasciato dal cerotto adesivo, quando questo viene tolto
7	Carte senapate	N.	12	In scatola metallica	Rivulsivo blando. Si adopera in sostituzione della farina di senape. Si bagna la carta senapata con acqua tiepida, non bollente, e si applica sulla parte o regione del corpo in cui si vuole ottenere l'azione rivulsiva, la si mantiene attaccata per circa 10 minuti finchè il paziente non accusa una sensazione di pizzicore bruciante intenso

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	MODO DI CONSERVAZIONE	AZIONE CURATIVA E MODO D'IMPIEGARE IL MEDICINALE
8	Dermatolo (Sottogallato di bismuto)	gr.	50	In boccetta a collo largo a tappo smerigliato	Astringente ed assorbente. Si impiega nelle medicature di ferite già precedentemente disinfettate. Con un batuffolo di cotone si sparge la polvere di dermatolo sulla ferita
9	Etere solforico	»	200	In boccetta da gr. 100 con tappo di sughero	Si impiega per digrassare la pelle prima di praticare l'iniezione ipodermica. Si adopera con cautela e lontano da ogni fiamma. Non è un disinfettante, perciò, dopo digrassata la pelle, bagnarla con alcool o tintura di jodio
10	Glicerina	»	300	In boccetta a tappo smerigliato	Si impiega come evacuativo sotto forma di clistere di circa 100 gr. (glicerina ed acqua in parti uguali) nei casi di ristagno di feci indurite nell'ultima porzione dell'intestino grosso
11	Lino semi (farina)	»	400	In scatola metallica	Per fare cataplasmi, per facilitare la maturazione di suppurazioni o come derivativo in caso di infiammazioni delle vie respiratorie e dell'addome. In un recipiente o scodella contenente la farina di lino si versa della acqua bollente, impastando il tutto, che disteso su tela di lino o su garza della grandezza voluta si applica sulla parte del corpo ammalata
12	Metile salicilato	»	100	In boccetta contagocce	Si impiega per applicazioni sulla pelle nel reumatismo articolare acuto, subacuto e cronico, nelle artralgie gottose, nelle nevralgie (sciatica, ecc.), contro i dolori muscolari (lombaggine, torcicollo, ecc.). Si sparge con un pennello sulla parte malata, ricoprendola con cotone abbondante una o due volte al giorno; è bene dare contemporaneamente qualche compressa di aspirina, o piramidone o salicilato
13	Piombo acetato basico, S. O.	»	250	In boccetta	Astringente e risolvente nelle contusioni, distorsioni, lussazioni, nei geloni. Si adopera sciogliendone circa un cucchiaino da tavola in mezzo litro di acqua potabile per ottenere la cosiddetta acqua vegeto-minerale. In questa soluzione si imbevono delle compresse di cotone o di tela, che poi vengono applicate sulla parte malata. Le com-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	MODO DI CONSERVAZIONE	AZIONE CURATIVA E MODO D'IMPIEGARE IL MEDICINALE
14	Potassio permanganato (compresse da gr. 0,25).	N.	300	In boccia a collo largo a tappo smerigliato	<p>presse dovranno essere rinnovate di frequente: ma il loro uso non dovrà protrarsi al di là di due o tre giorni. Si raccomanda di non applicare mai le compresse così imbevute sulle ferite, sul viso, sulla bocca, sugli occhi. L'acqua vegeto-minerale è un veleno lento e quindi chi lo tocca per fare le applicazioni sopra dette, deve sempre pulirsi con cura le mani e risciacquarle dopo ogni applicazione. Non bisogna scaldare la soluzione</p> <p>Antisettico. Si adopera in soluzione acquosa allungata, avendo le soluzioni concentrate azione caustica. Nella cura delle affezioni blenorragiche (scoli uretrali, ecc.), nel trattamento delle piaghe con suppurazioni fetide, nelle oftalmie purulente, si praticano larghi lavaggi ed irrigazioni con soluzione tiepida (40°) di permanganato di potassio all'1 per 4000 — 1 compressa in 1 litro di acqua bollita — Giova nel sudore fetido dei piedi con lavaggi quotidiani di soluzione all'1 per 2000 (2 compresse in un litro di acqua tiepida)</p>
15	Protargolo (compresse da gr. 0,25)	»	100	In due bottiglie scure, a tappo smerigliato	<p>Antisettico — Antiblenorragico. Sciogliere una compressa in mezzo bicchiere d'acqua. Eseguire irrigazioni uretrali quotidiane. Usare sempre soluzioni di recente preparazione</p>
16	Senape nera (farina di semi)	gr.	100	In boccia a collo largo a tappo smerigliato	<p>Come eccitante nell'asfissia, nel coma, nelle sincopi, nel collasso, nelle nevralgie (sciatiche, ecc.), nelle coliche, nell'angina di petto, come rivulsivo nelle polmoniti, bronchiti gravi diffuse, ecc. Si adopera sotto forma di senapismo cioè un cucchiaino di farina di senape si impasta in un bicchiere di acqua tiepida non bollente, si applica sulla regione su cui si vuole ottenere l'azione curativa, tenendovelo a contatto per 10 minuti fino a sensazione acuta di bruciore. Si può unire la farina di senape al cataplasma di farina di lino ed in tal caso la superficie dell'impiastrò di farina di lino si cosparge di polvere di senape</p>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	MODO DI CONSERVAZIONE	AZIONE CURATIVA E MODO D'IMPIEGARE IL MEDICINALE
17	Tintura di jodio (stabilizzata)	gr.	300	In tre boccette con tappo smerigliato	Disinfettante della pelle in caso di ferite, punture, escoriazioni. Pennellare i margini della ferita e la pelle circostante con un batuffolo di cotone imbevuto nella tintura. Leggero rivulsivo in casi di dolori di petto, nelle polmoniti, bronchiti, nelle infiammazioni delle articolazioni pennellando, come si è detto più sopra, la regione del corpo ammalata
3° COMPARTIMENTO.					
MEDICINALI PER USO IPODERMICO.					
1	Caffeina e benzoato sodico ana centigr. 20 ogni cc. di soluzione acquosa (per fiala)	fiale	15	In scatole di cartone con limetta	Eccitante del cuore. Praticare una o due iniezioni, alla distanza di sei ore una dall'altra, nei casi di debolezza cardiaca
2	Canfora in olio di mandorle dolci, al 20 %; 1 cc. per fiala	»	30	»	Eccitante e stimolante del cuore. Si possono praticare da 4 a 8 iniezioni nelle 24 ore intercalandone qualcuna di caffeina, se necessaria
3	Chinino bicloridrato grammi 0,50 per fiala	»	20	»	Nella cura delle febbri malariche. Preferire sempre la somministrazione per bocca del chinino (vedi chinino bisolfato) e ricorrere alle iniezioni solo se esiste vomito e diarrea; se si sospetta una malaria grave fare da 3 a 4 iniezioni al giorno; in caso contrario associare 1 o 2 iniezioni a 4-8 pastiglie di chinino al giorno
4	Ergotina dializzata (cc. 1 soluzione acquosa al 20 % ogni fiala)	»	10	»	Emostatico. Si usa nei casi di emorragia dai polmoni (emottisi) o dallo stomaco (vomito di sangue) o dall'intestino (enterorragia). Se ne possono praticare due iniezioni durante la giornata
5	Morfina cloridrato cgr. 1 ogni cc. soluzione acquosa in fiale	»	10	»	Calmante potente in qualsiasi dolore nevralgico o di altra natura. Praticare una sola iniezione nelle 24 ore, escludendo i bambini
6	Siero antitetanico 3.000 U I in 5 cc. (in serule con ago sterile pronte per l'uso)	»	10	»	Per prevenire il tetano: da iniettare ogni qualvolta si presentino ferite sporche specialmente se con rimasugli di vestiti o con tracce di polvere o terra. Non iniettarlo in chi nella sua vita abbia già altra volta avuto una iniezione di un qualsiasi siero

N. B. — Le navi dirette in zone tropicali dovranno avere a bordo sufficiente scorta di sieri antiofidici adatti per le regioni ove devono trafficare.

AVVERTENZE.

1. — Per rendere più sicura l'azione curativa dei medicinali in compresse deve frantumare e sminuzzare più che sia possibile la compressa e somministrarla in ostia, oppure sciogliendola in acqua.

2. — L'iniezione ipodermica o sottocutanea, praticata con apposita siringa, è innocua se eseguita con le necessarie precauzioni, ed è causa di gravi inconvenienti, se si trascurano tali cautele.

Chi pratica le iniezioni deve attenere alle seguenti prescrizioni:

a) sterilizzare siringa ed ago, bollendoli in adatto recipiente, con acqua, per 10 minuti almeno, e lasciandoli raffreddare. In caso di urgenza potrà praticarsi la disinfezione della siringa, montata dell'ago, aspirando dell'alcool puro e cacciandolo più volte con manovra di va e vieni dello stantuffo;

b) lavarsi le mani e le unghie con acqua, sapone e spazzolino e poi strofinarle con batuffolo di cotone imbevuto di alcool denaturato;

c) la parte della cute, in cui dovrà essere praticata la iniezione, sarà accuratamente digrassata con etere, strofinandola con batuffolo di cotone imbevuto di tale medicamento.

(Nei casi in cui la cute è sudicia, digrassarla prima con benzina e poi toccarla con la tintura di jodio, facendola asciugare prima dell'iniezione);

d) riempire la siringa del medicamento da iniettare con la seguente manovra: prendere la siringa dall'acqua — montare l'ago, da cui sia stato tolto il filo metallico innestandolo bene e prendendolo soltanto per la base — fare uscire dalla siringa le gocce d'acqua, rimaste dentro, con successivi movimenti di va e vieni, impressi allo stantuffo — rompere il collo affilato della fialetta, dopo averlo intaccato colla limetta e proteggendo le dita con un batuffolo di cotone — introdurre nell'interno della fialetta l'ago montato sulla siringa — aspirare tutto il contenuto della fialetta tirando in su adagio adagio lo stantuffo — porre la siringa in posizione verticale con l'ago rivolto in su e spingere dolcemente lo stantuffo per fare uscire le bollicine d'aria, che eventualmente fossero rimaste nel liquido;

e) praticare la iniezione curando di afferrare e sollevare con il pollice e l'indice della mano sinistra una piega della cute nel punto scelto ove praticarla (i punti da preferirsi sono: torace, dorso, lato esterno delle braccia e delle coscie, parte alta delle natiche) e presa bene la siringa per il suo corpo con il pollice e medio della mano destra, tenendo l'indice appoggiato all'estremità libera dello stantuffo, infiggere l'ago con colpo sicuro e risoluto alla base della piega della pelle introducendolo in senso orizzontale e poscia spingere adagio lo stantuffo con l'indice destro fino a svuotare la siringa.

Penetrato il liquido, le dita della mano sinistra, occupate a sollevare la piega della pelle, stringono questa più forte nel momento in cui con movimento brusco e rapido si ritira l'ago dalla pelle. Con un batuffolo imbevuto di alcool si strofina, facendo leggera pressione nel punto in cui era penetrato l'ago;

f) ripulire la siringa aspirando e cacciando fuori più volte l'acqua, nella quale essa era stata bollita e poscia asciugare ogni cosa ed introdurre lo stiletto unto di vaselina nell'ago per mantenere sempre pervio il suo lume. Quando si inietta olio canforato, l'operazione di lavaggio della siringa va praticata con etere e con l'alcool.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	MODO DI CONSERVAZIONE	AZIONE CURATIVA E MODO D'IMPIEGARE IL MEDICINALE
<i>Medicinali per uso esterno in preparazione pronti all'uso.</i>					
1	Cloroacetol	gr.	500	In boccetta da gr. 100 con tappo smerigliato	Contro i pidocchi del capo, contro le piattole. Si bagnano i capelli ed il cuoio capelluto, i peli del pube ed in genere tutte le parti pelose del corpo, in cui si annidano tali insetti e si lascia che il liquido si asciughi spontaneamente. Con un pettine stretto robusto si pettinano i capelli od i peli allo scopo di togliere gli insetti e le loro uova, che ordinariamente sono attaccate verso la radice del pelo
2	Collirio di idroclorato di cocaina al 3 % con adrenalina	»	20	In boccetta colorata contagocce	In caso di corpi estranei nelle congiuntive, nella cornea, si impiega per calmare il dolore, lo spasmo, ecc. Basta far cadere 2 o 3 gocce di collirio nei sacchi giuntivali raccomandando di non chiudere l'occhio
3	Collirio di protargolo 2 %	»	30	In boccetta colorata contagocce	Nella congiuntivite tracomatosa, blenorragica ed in generale soprattutto nelle congiuntiviti con forte secrezione purulenta; si impiega facendo cadere dalla boccetta contagocce 2 o 3 gocce del collirio nel sacco congiuntivale inferiore, praticando leggerissimo massaggio a palpebre chiuse. Ripetere per alcune mattine di seguito
4	Gocce odontalgiche . . .	»	50	In boccette originali	Contro il dolore nei denti cariati. Un esilissimo batuffoletto di cotone, imbevuto di 1 o 2 gocce di tal liquido, viene introdotto, aiutandosi con uno stecchino per denti, nel dente guasto. Si raccomanda di non strofinare tale batuffoletto di cotone sulla lingua o sulle gengive, perchè il liquido è leggermente caustico
5	Linimento oleocalcare . .	»	1.000	In bottiglia con tappo di sughero	Giova nelle scottature. Si impiega imbevendo del liquido oleoso le compresse di tela o di garza, che vengono applicate sulla parte scottata dopo averne antisetticamente aperte e scuotate le eventuali vescicole

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	MODO DI CONSERVAZIONE	AZIONE CURATIVA E MODO D'IMPIEGARE IL MEDICINALE
6	Linimento di sapone e canfora	gr.	400	In boccia a collo largo a tappo di sughero	Calmante dei dolori muscolari da strapazzo, da sforzo ed in quelli reumatici. Per adoperarlo se ne mette sul palmo della mano destra una quantità della grossezza di una buona noce e si strofina adagio sulla parte malata fino a che il medicamento sia stato assorbito dalla pelle. La parte malata subito dopo la strofinazione deve essere ben protetta e tenuta calda con uno strato di cotone e di flanella riscaldata
7	Pomata all'ittiole e belladonna	»	300	In vasetti	Si impiega in molte affezioni della pelle, eczemi, geloni, erisipela, emorroidi, ecc., in cui riesce calmante, risolvente. Su una compressa di garza o tela si spalma uno straterello della pomata che viene poscia applicata sulla parte affetta
8	Pomata solfo alcalina (Helmerich)	»	300	In tubetti individuali da gr. 10	Contro la scabbia. Si applica sotto forma di frizioni. L'individuo stesso dopo una insaponatura accurata in bagno o doccia calda, strofina fortemente la pomata col palmo della mano sulle parti malate e sane (mani cosce gambe e piedi) una volta al giorno per 3 giorni consecutivi senza cambiare biancheria. Al mattino del 4° giorno si farà un bagno in acqua tiepida con generosa insaponatura
9	Soluzione satura di acido borico	»	300	In boccetta a tappo smerigliato	Antisettico leggero. Per ottenere una soluzione ordinaria si aggiunge altrettanta acqua sterile. Si impiega specialmente nei lavaggi oculari per affezioni catarrali delle congiuntive

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quan- tità	MODO DI CONSERVAZIONE
4° COMPARTIMENTO.				
MATERIALE DI MEDICAZIONE.				
1	Bende di cambrie (m. 5 × cm. 8)	N.	20	In scatole di cartone
2	Bende di cambrie (m. 8 × cm. 10)	»	15	»
3	Bende di mussola idrofila (m. 5 × 5 centimetri)	»	20	»
4	Bende di mussola idrofila (m. 5 × 9 cm.) . .	»	10	»
5	Bende di mussola idrofila (m. 5 × 12 cm.) . .	»	10	»
6	Cerotto adesivo al caucciù rotoli (m. 5 × centimetri 2,5).	»	2	In scatole
7	Cerotto adesivo al caucciù rotoli (m. 5 × centimetri 5)	»	2	»
8	Cotone emostatico	gr.	25	»
9	Cotone idrofilo 1 ^a qualità	kg.	5	In pacchi da gr. 50 e gr. 100
10	Cotone grezzo	»	4	In pacchi di gr. 250
11	Ferule di fil di ferro orlate	N.	2	
12	Garza idrofila in compresse cm. 15 × cm. 15 sterilizzata	»	200	In buste impermeabili da n. 10 compresse
13	Garza cm. 20 × cm. 30 sterilizzata	»	150	In buste impermeabili da n. 10 compresse
14	Garza cm. 30 × cm. 40 sterilizzata	»	100	In buste impermeabili da n. 10 compresse
15	Guttaperca laminata	m.	3	In buste da m. 1
16	Pacchetti di medicatura preparata (Tipo R. E. od equivalente):			
	Tipo A grande	N.	10	
	Tipo B medio	»	15	
	Tipo piccolo individuale	»	30	
17	Bacinelle di ferro smaltato rettangolari . .	»	2	(Una grande e una piccola)
18	Forbice comune	»	1	
19	Spazzolini da unghie	»	1	
20	Spilli di sicurezza	»	25	Assortiti (grandi e piccoli)
21	Stecche palmari in legno	»	2	
22	Stecche per fratturati	»	10	In diversa forma e grandezza

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quan- tità	<i>Annotazioni</i>
5° COMPARTIMENTO.				
MATERIALE VARIO PER ASSISTENZA E CURA.				
1	Borsa di gomma per acqua calda	N.	1	
2	Borsa di tela gommata per ghiaccio	»	1	
3	Busta chirurgica di metallo, contenente i se- guenti oggetti:	»	1	
	Aghi da sutura lanceolati	»	6	Assortiti
	Bisturi retto	»	1	
	Bisturi bottonuto	»	1	
	Forbice chirurgica retta	»	1	
	Forbice chirurgica curva	»	1	
	Pinza anatomica	»	1	
	Pinza a dente di topo (Durante)	»	1	
	Pinza emostatica Péan	»	2	
	Porta caustico con cannello di nitrato d'argento	»	1	
	Porta stuelli per medicazione degli orec- chi	»	2	
	Seta per sutura n. 0, 1, 2	»	6	Tubetti sterili
	Specillo	»	1	
	Sonda scanalata	»	1	
4	Cateteri di gomma molle Nélaton (due a cur- va Mercier)	»	6	Assortiti. Prima dell'uso vanno bol- liti in acqua per 5 minuti. Dopo l'impiego vanno anche bolliti, e poi asciugati e spolverati con talco
	Laccio emostatico d'Esmarck	»	1	
5	Cinti erniari (doppio)	»	1	
	Cinti erniari (di destra)	»	1	
	Cinti erniari (di sinistra)	»	1	
6	Enteroclisma completo in ferro smaltato da litri 2	»	1	Completo di metri 2 di tubo di gomma e con 2 cannule rettali. La cannula rettale va tenuta prima dell'uso per 10 minuti in alcool denaturato e poscia lavata in acqua bollita e raffreddata. Dopo l'uso la cannula rettale va lava- ta con sapone e poscia asciuga- ta; il tubo di gomma deve essere conservato in scatola di latta con talco

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Annotazioni
7	Scatola per sutura metallica alla Michel (completa di pinze, punti ed uncini)	N.	1	..
8	Padella di ferro smaltato (forma di pala)	»	1	..
9	Pappagallo di ferro smaltato (per uomo)	»	1	..
10	Pera di gomma da grammi 200.	»	2	..
11	Schizzetti uretrali in tutto vetro a punta olive e schiacciata	»	4	Prima e dopo l'uso vanno tenuti in alcool denaturato per 10 minuti e poscia lavati in acqua bollita e raffreddata
12	Siringa di vetro Luer da cc. 2 e con 6 aghi di ricambio	»	3	In scatole metalliche
13	Sospensori a maglia	»	6	Assortiti per grandezza da conservare in scatola di cartone
14	Sputacchiere di ferro smaltato	»	3	..
15	Termometri clinici	»	3	..
16	Vestaglia di tela bianca	»	2	..
17	Manuale di pronto soccorso	»	1	..
<i>Oggetti vari.</i>				
1	Bicchiere graduato a calice di vetro da gr. 250	N.	1	..
2	Bottiglie di vetro da cmc. 200	»	6	..
3	Bottiglie di vetro da cmc. 500	»	6	..
4	Bottiglie contagocce cmc. 25	»	3	..
5	Contagocce tubolari con gomma	»	6	..
6	Casseruola di ferro smaltato da cmc. 500 .	»	1	..
7	Cucchiari di osso, da gr. 5 di sale	»	1	..
8	Cucchiari di osso, da gr. 20 di sale	»	1	..
9	Cucchiari da zuppa comuni in metallo bianco.	»	1	..
10	Etichette varie	»	30	..
11	Imbuto di vetro.	»	1	..
12	Fornelletto ad alcool in metallo	»	1	..
13	Spatola di ferro	»	1	..
14	Spatola di osso	»	1	..
15	Lavaocchi di vetro	»	1	..

N. B. — La presente tabella, colle relative istruzioni a stampa, dovrà accompagnare sempre il materiale sanitario prescritto.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Annotazioni
DISINFETTANTI.				
A) <i>Disinfettanti d'uso generale.</i>				
1	Aldeide formica soluzione saponosa F. U. . . .	kg.	4	In recipienti di latta da 1 litro
2	Calcio ipoclorito	»	30	In recipienti di latta ben chiusi da kg. 10
3	Zolfo (del commercio)	»	5	In recipienti di latta da kg. 1
B) <i>Disinfettante per rendere l'acqua potabile.</i>				
4	Cloruro di calce cg. 10 ed iposolfito sodico ctg. 5 (per compressa). Sostituibili con prodotti di uso comune di note Case	N.	300	In tubetti di vetro per cinque compresse (per disinfettare l'acqua potabile. Ogni compressa va sciolta in 10 litri d'acqua e lasciata agire per non meno di due ore)

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Annotazioni
PER LA PROFILASSI ANTIVENEREA.				
<i>Medicinali</i>				
1	Pomata antiluetica (lanolina gr. 90, vaselina gr. 10, calomelano gr. 30) .	gr.	250	Il marittimo, che ha avuto rapporti sessuali, appena tornato a bordo, dovrà eseguire le seguenti pratiche precauzionali: 1°) Lavaggio esterno del prepuzio e glande, prima con sapone verde ed acqua, indi con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di soluzione di permanganato di potassio, all'1 per 4000 (una tavoletta da sciogliersi bene in un litro d'acqua). Speciale attenzione va portata nella disinfezione, sul solco balano-prepuziale e soprattutto sul frenulo, nelle cui numerose pliche meglio si annidano i germi infettivi, talchè più difficile ne riesce la rimozione coll'insaponatura e la distruzione colla soluzione di permanganato di potassio; 2°) Iniezione, nell'uretra anteriore, di una siringa di soluzione recente di permanganato di potassio all'1 per 4000, da trattenersi in situ per 3 minuti primi; 3°) Spalmare accuratamente il glande, il prepuzio, il solco balano-prepuziale, il frenulo, con la pomata di calomelano al 30 %.
2	Sapone molle verde	»	200	
3	Tavolette di permanganato di potassio (gr. 0.25 ognuna)	N.	100	
<i>Oggetti vari e medicatura</i>				
4	Siringhe di ebanite e vetro (per iniezioni endouretrali)	»	6	
5	Pacco di cotone idrofilo da gr. 250	»	2	
6	Bottiglia per soluzione di permanganato di potassio	»	1	
7	Bicchieri di ferro smaltato	»	3	
8	Vasetti per pomata antiluetica da gr. 100 .	»	2	
9	Vasetti per sapone molle verde	»	2	
10	Spatole di corno	»	2	
11	Bacinelle reniformi	»	2	
12	Cassetta (per contenere tutto il materiale elencato)	»	1	